AVV. STEFANO SONCINI
AVV. CLAUDIO SIRONI
Viale Elvezia, 12 Milano
Tel. 02/317943 fax 02/3490642
e-mail s.soncini@sg.fastwebnet.it
PEC stefano.soncini@cert.ordineavvocatimilano.it

Ecc.mo

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

PARMA

SEZ. I

R.G. 290/15

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse di **STEFANIA MASSARI** (C.F. MSSSFN67R56D061W) in proprio e in qualità di Presidente del **COMITATO "NO AL BITUME, SÌ AL PARCO DEL TREBBIA"** (P.I. 91112680334), **LUIGI ZURLA** (C.F. ZRLLGU44S11G535V), **SONIA NEGRI** (C.F. NGRSNO64P53G535Z), **MAURIZIO BELLONI** (C.F. BLLMRZ55H01C261E), **ELENA DIOTALEVI** (C.F. DTLLNE55R47G535R), **GIUSEPPE CASTELNUOVO** (C.F CSTGPP54H18G535U), **MARINELLA MAGGI** (C.F. MGGMNL58M43G535L), **ANNAMARIA ZANGRANDI** (C.F. ZNGNMR57E49G535G), **PIETRO PREVIDI** (C.F. PRVPTR81S20G535Q), **GIORGIA BARDETTI** (C.F. BRDGRG79D56G535C) tutti rappresentati e difesi, come da mandato a margine del ricorso introduttivo, dagli avv.ti Stefano Soncini (C.F. SNCSFN60S08F205N), Claudio Sironi (C.F. SRNCDG73T07F205I) e Ilaria Garbazza (C.F. GRBLRI70P46I153O) ed elettivamente domiciliati presso lo studio della terza in Parma, Strada Repubblica n. 97 (ai fini delle comunicazioni di cancelleria si indica il seguente numero di fax 0521/234515 e pec garbazzailaria@pec.giuffre.it)

contro

il **COMUNE DI GOSSOLENGO**, con gli avv.ti Roberto Rovero e l'avv. Maurizio Palladini

la **PROVINCIA DI PIACENZA**, con l'avv. Augusto Gruzza

la **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore,*

e nei confronti

di **CCPL INERTI SPA**, costituitasi in giudizio con gli avv.ti Giuseppe Manfredi e Eugenia Monegatti

nonché

di **INERTEC SRL (oggi Emiliana Conglomerati Spa),** in persona del legale rappresentante *pro tempore,*

dandone notifica

alla Sig.ra **ELENA BUSCARINI**

al Sig. **ENRICO BUSCARINI**

alla **INERTI TREBBIA SRL,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all' **USL – SEZIONE DI PIACENZA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all'**ARPA – SEZIONE DI PIACENZA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

all'**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

al **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO,** costituitosi in giudizio con l'avv. Mario Zito dell'Avvocatura dello Stato

al **MINISTERO DELL'INTERNO,** costituitosi in giudizio con l'avv. Mario Zito dell'Avvocatura dello Stato

all' **AIPO,** in persona del legale rappresentante *pro tempore*

al **COMUNE DI GAZZOLA,** in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*

per l'annullamento

A.- Quanto al ricorso introduttivo notificato il 24 settembre 2015 e depositato in data 14 ottobre 2015: "*del provvedimento unico conclusivo del procedimento automatizzato/ordinario di SUAP comprendente l'Autorizzazione Unica Ambientale del 24 luglio 2015, n. 6 (doc. 1), con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti SpA alla realizzazione di un impianto produzione di conglomerati bituminosi e Inertec Srl all'Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, operazioni di recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, relativi all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi nel rispetto di quanto esplicitato negli atti e provvedimenti allegati allo stesso provvedimento unico con le lettere da A ad N e quindi: del verbale della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014; del verbale della Conferenza di Servizi del 30 marzo 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi del 27 maggio 2015; del Verbale della Conferenza di Servizi finale del 16 giugno 2015; della determina del 12 giugno 2015, n. 309, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta per la realizzazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi a CCPL Inerti SpA; della determina del 12 giugno 2015, n. 310, con la quale L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha rilasciato il nulla-osta all'AUA presentata da Inertec Srl; della nota del 15 giugno 2015, prot. n. 38614, con la quale la Provincia ha rilasciato la valutazione di conformità dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi alla pianificazione provinciale per le attività*

estrattive; del parere di conformità urbanistica del 23 giugno 2015, prot. n. 5855 al progetto CCPL Inerti SpA da parte del Comune; nell'autorizzazione paesaggistica n. 1/2015 del Comune relativa alla realizzazione dell'impianto di frantumazione e all'impianto di produzione conglomerati bituminosi in favore di CCPL Inerti SpA; del provvedimento unico n. 4 del 26 giugno 2015, con il quale il Comune di Gossolengo ha rilasciato a Inertec Srl l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di lavorazione inerti e produzione di conglomerati bituminosi; nonché dove occorrer possa, della nota del 27 marzo 2015, prot. n. 3194 con la quale la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'impianto di conglomerati bituminosi e nella nota dei VV.FF. del 26 maggio 2015, con la quale è stato dato parere di conformità al progetto CCPL Inertec; nonché, di ogni altro atto o provvedimento agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi ivi espressamente incluso il parere del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del 19 settembre 2014 (doc. 8), la determinazione della Provincia di Piacenza del 19 giugno 2015, n. 1207 pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio della Provincia dal 22 giugno 2015 (doc. 21), del parere della Regione Emilia Romagna inviato al Comune in data 26 giugno 2015 (doc. 23), del successivo parere inviato in data 13 luglio 2015 (doc. 24), nonché della delibera di GC 15 luglio 2015 n. 71 (doc. 26), ove sussistente, concernente l'approvazione di impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE denominato "Molinazzo" per la realizzazione di una cava di ghiaia in località Molinazzo di Gossolengo e della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo" (doc. 34) nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015 nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria nonché, in subordine, dell'art. 55 NTA del PIAE 2011 (doc. 30)".

B.- Quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato l'11 novembre 2015 e depositato il 30 novembre 2015: "*della delibera di GC 12 settembre 2015, n. 83 avente ad oggetto: approvazione e valutazione impatto ambientale relativa al progetto Polo PIAE 8 denominato "Molinazzo" (doc. 34), nonché dell'allegato rapporto finale sull'impatto ambientale del 6 settembre 2015, nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria e quindi in particolare il deposito e pubblicazione degli atti sul BURE, su La Cronaca e presso la Regione Emilia Romagna (doc.*

41 e 42); le integrazioni alle osservazioni datate 27 gennaio 2015 (doc.72); il verbale della riunione della commissione Qualità Architettonica del 7 dicembre 2010 (doc. 39); la nota comune Gossolengo 9 dicembre 2010 n. 10809 (doc. 40); la nota 9 febbraio 2011 n. 1099 dell'AIPO di parere favorevole (doc. 43); la nota n. 7 febbraio 2011 n. 1057 della Soprintendenza Archeologica (doc. 44); il verbale della prima conferenza di servizi e relativa convocazione (doc. 45); le osservazioni: Asl Piacenza 25 febbraio 2011 n. 1559 (doc. 47), ARPA Piacenza n. 2145 del 16 marzo 2011 (doc. 49bis), Provincia Piacenza 16 marzo 201 n. 2150 (doc. 48); la richiesta di integrazioni del Comune di Gossolengo 31 marzo 2011, n. 2682 (doc. 49); il protocollo 6636 dell'8 agosto 2012 di deposito di integrazioni e controdeduzioni del proponente (doc. 51); il parere favorevole Asl 7 novembre 2012 (doc. 52bis); il verbale della seconda conferenza (doc. 53); il parere definitivo ARPA 19 dicembre 2012 (doc. 55), e dell'AIPO 27 dicembre 2012 (doc. 56); la nota 7 dicembre 2013 inviata alla Soprintendenza (doc. 58); la nota 23 dicembre 2013 trasmessa dalla Soprintendenza (doc. 59); il verbale della Commissione Qualità Architettonica 17 luglio 2014 (doc. 60); la richiesta della Soprintendenza 9 agosto 2014 (doc. 63); la proposta di autorizzazione 2/2014 (doc. 61); la nota 15 dicembre 2014 trasmessa dalla Soprintendenza (doc. 65); l'autorizzazione paesaggistica 22 dicembre 2014 n. 12029 (doc. 66); la convocazione terza conferenza 22 dicembre 2014 (doc. 68); il parere favorevole USL 16 gennaio 2015 (doc. 67); la nota Soprintendenza 20 gennaio 2015 (doc. 69); il verbale terza conferenza di servizi (doc. 70); la convocazione della quarta conferenza 25 maggio 2015 (doc. 74); la nota USL 5 maggio 2015 (doc. 73); il verbale della quarta conferenza (doc. 75) nonché in subordine l'art. 5 del PIAE 2011 (doc. 84)";

C.- Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti: del provvedimento unico n. 4 del 14 aprile 2017 (**doc. 97**) inviato con lettera 15 aprile 2017 (**doc. 98**); dell'autorizzazione unica ambientale provvedimento unico n. 3 del 14 aprile 2017 prot. 4007 (**doc. 99**) nonché di tutti gli atti agli stessi presupposti, conseguenti o comunque connessi come ivi richiamati nella relativa istruttoria e quindi in particolare la SCIA di variante al provvedimento unico protocollata con note trasmesse in data 29 novembre 2016 n. 12643, 12644, 12645 e 12646 (**doc. 100**) e relativa relazione tecnica di asseveramento (**doc. 101**); del verbale della conferenza di servizi 28 febbraio 2017 (**doc. 102**); della nota 1022 del 7 febbraio 2016 di proposta di autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza (**doc. 103**); dell'autorizzazione paesaggistica n. 4/2016 del 4 marzo 2017 dello SUE del Comune di Gossolengo e della seduta

della Commissione Comunale per la qualità architettonica in data 15 dicembre 2016 (**doc. 104**); del verbale della conferenza di servizi del 14 marzo 2017 (**doc. 105**); del parere favorevole AUSL 11 marzo 2017 (**doc. 106**); del verbale della conferenza di servizi finale del 21 marzo 2017 (**doc. 107**); della determina 31/17 del Parco Fluviale Regionale del Trebbia (**doc. 108**); della determinazione 30/17 del Parco Fluviale Regionale del Trebbia (**doc. 109**); della determinazione 214/17 del Parco Fluviale Regionale del Trebbia (**doc. 110**); della nota 2853/17 dell'Arpae-Sac (**doc. 111**); della DD n. 1944 del 13 aprile 2017 (**doc. 112**); della nota 6 aprile 2017 del Comune di Gossolengo (**doc. 113**); delle comunicazioni in data 7 aprile 2017 prot. 3698, 3705, 3706, 3707, 3712, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720 e 3721 (**doc. 114**).

Fatto e svolgimento del giudizio

1. Richiamato per ogni altro aspetto quanto illustrato in punto di fatto da pag. 3 a pag. 9 del ricorso introduttivo nonché da pag. 1 pag. 7 del primo ricorso per motivi aggiunti e nella memoria di produzione documenti depositata per l'udienza di sospensiva del 22 febbraio 2017, si precisa quanto segue relativamente agli sviluppi successivi.

2. Come anticipato nella memoria per l'udienza di sospensiva del 22 febbraio 2017, i ricorrenti sono venuti a conoscenza, in prossimità di detta udienza, di una richiesta di variante all'AUA presentata da Inertec Srl.

Pertanto è stata presentata richiesta di accesso agli atti in data 8 febbraio 2017 presso Arpae – SAC (**doc. 86**).

È stata consentita la visione di documentazione da cui si evince che la ditta Inertec ha presentato in data 29 novembre 2016 la richiesta di variante di cui al **doc. 87**.

La variante è stata classificata dal Comune come "*Modifica Sostanziale*" ed in effetti le modifiche che l'interessata avrebbe voluto presentare come "in corso d'opera" appaiono molto rilevanti e necessitanti di altro procedimento autorizzativo per l'esecuzione dell'opera originariamente assentita.

Infatti nella pagina 25 del **doc. 87** e cioè nell'istanza di variante all'AUA viene richiamata la relazione tecnica della ditta BERNARDI IMPIANTI (fornitrice di alcuni degli elementi dell'impianto).

Il predetto documento non era stato consegnato se non con riferimento al frontespizio (**doc. 87** ultima pagina) ma risultava confermato, come già segnalato dai funzionari Arpae, che proprio il bruciatore dell'impianto era stato modificato rispetto a quanto previsto nel progetto

autorizzato essendo prodotto da ditta diversa ed avendo caratteristiche diverse anche in termini di emissioni.

Questo aspetto oltre a tutte le altre richieste di modifica hanno indotto Arpae-SAC a richiedere chiarimenti alla Regione su come poter trattare la richiesta di variante atteso che era in corso una VIA per un nuovo impianto di trattamento rifiuti R5 (**doc. 88, 88bis, 88ter**).

La risposta della Regione ha ripreso quanto segnalato da Arpae precisando quindi che la ditta avrebbe dovuto modificare gli elaborati in modo da consentire la ripubblicazione dei documenti nel procedimento di VIA pendente, oppure concludere il procedimento aperto con necessità di apertura di altro procedimento di VIA per la valutazione delle varianti al progetto (**doc. 89**).

Emergeva dai documenti sommariamente visionati in ogni caso che, considerate le varianti al progetto che lo modificano anche strutturalmente (tavola **doc. 90**) i lavori non potevano essere proseguiti sulla base dell'originaria autorizzazione, trattandosi di ambito vincolato dal punto di vista paesaggistico e doveva ottenersi la previa conclusione dei procedimenti autorizzativi indicati dagli organi competenti.

3. La rilevante circostanza che la variante all'AUA è stata riconosciuta come facente parte del procedimento di VIA attualmente pendente per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi R5 in quanto, come risulta dalla nota Arpae 21 dicembre 2016 (**doc. 88**), detta richiesta è stata considerata relativa allo stesso "stabilimento" induceva le ditte controinteressate a rivedere la propria posizione rinunciando a detto impianto di rifiuti non pericolosi con una dichiarazione che veniva formulata nel corso dell'udienza di sospensiva.

4. Discussa la richiesta cautelare Codesto Ecc.mo Collegio depositava l'ordinanza n. 11/17 del 23 febbraio 2017 con la quale, ritenuta l'applicabilità dell'art. 55, comma 10 cpa, fissava sollecitamente l'udienza di merito all'11 ottobre 2017 sulla base della seguente motivazione *"Visto il ricorso principale con il quale i ricorrenti impugnano il provvedimento unico n. 6 del 24 luglio 2015 conclusivo del procedimento automatizzato ordinario con il quale il Comune di Gossolengo ha autorizzato CCPL Inerti spa a realizzare un impianto di produzione di conglomerati bituminosi e Inertec con Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi di acque reflue, emissioni, recupero rifiuti, valutazione di impatto acustico, nonché gli atti del procedimento ivi compresa la delibera di GC 12 settembre 2015 n. 83 di approvazione e valutazione di impatto ambientale del progetto Polo PIAE 8 "Molinazzo" in Area contigua al Parco del Trebbia; Ritenuto che, in disparte la legittimazione della*

associazione, debbano considerarsi legittimati alla contestazione giurisdizionale degli atti autorizzatori della coltivazione di una cava tutti coloro che abitano o siano proprietari di immobili nella zona nella quale trovasi la cava, essendo motivo sufficiente a legittimarli, non soltanto l'incidenza negativa sugli interessi economici di ciascuno di essi conseguente all'attività estrattiva esercitata, ma anche l'interesse al corretto insediamento dell'impianto e di tutte le attività collaterali nel territorio e nell'ambiente (così CdS IV 1229/2011); Considerato che la maggior parte dei ricorrenti risultano residenti nel Comune, alcuni dei quali anche nella località ove insiste la cava (Molinazzo); Visto l'art. 6 delle legge regionale istitutiva del Parco del Trebbia n. 19/2009; Visto l'art. 15 del d.l. 91/14 conv. in l. 116/2014 ed il DM 30 marzo 2015 n. 52 (all. punti 3.2 e 4.1) ; Rilevato che la giurisprudenza già da tempo ha affermato che "in sede di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione non può effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione" (T.A.R. Sardegna, sez. II, 06/02/2012, n. 91) e che "è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione" (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/01/2014, n. 36); Considerato che, ad una sommaria valutazione propria di questa fase del giudizio, il ricorso si presenta assistito dal prescritto fumus con particolare riguardo ai motivi (A ed E del ricorso principale e H, S dei motivi aggiunti) ed alle censure di difetto di istruttoria e di motivazione, con i quali si denuncia: (A) la mancata previa attuazione del PSQA ovvero delle misure di mitigazione e (N) la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza ai beni paesaggistici (vedi da ultimo nota del 5 maggio 2015 prot. n. 1564 con cui si richiede l'adeguamento del progetto); (E) la valutazione non congiunta degli interventi (impianto di produzione, trattamento inerti e impianto estrattivo) pur in presenza in progetto di infrastrutture che evidenziano la interconnessione tra di essi (nastro trasportatore) e le limitazioni all'insediamento di impianti produttivi in area contigua al Parco del Trebbia alla luce della previsione di cui all'art. 6, comma 10, ultimo periodo, della legge regionale 19/2009 (cfr. anche Tar Lombardia, IV 2123/2014); Ritenuto, inoltre, che la possibilità che l'impianto di trattamento inerti possa servire altri siti, a prescindere dalla compatibilità con le previsioni di cui alla legge regionale citata, non appare possa incidere sulla doverosa considerazione unitaria

dell'intervento sub judice ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, non risultando allegate circostanze che escludano il cumulo degli effetti ambientali della realizzazione del progetto nella sua integralità; Rilevato che, in base a quanto si legge nella nota del 2 marzo 2015 della Soprintendenza per le province di Parma e Piacenza, le opere a verde di mitigazione dovevano essere completate entro aprile 2015, poi prorogato al 2016, opere, peraltro, ritenute insufficienti con la citata nota della Soprintendenza ai beni paesaggistici datata 5 maggio 2015; Considerato, tuttavia, che il pregiudizio paventato non è attuale, atteso che l'impianto non è ancora in funzione; Ritenuto, quindi, che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente tutelate, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con una fissazione sollecita del merito".

5. Vero infatti è che a quell'epoca "*l'impianto non (era ndr) ancora in funzione"* e tuttavia ricordiamo che nel costituirsi in giudizio, proprio per fronteggiare la richiesta cautelare sia il Comune di Gossolengo, sia CCPL affermavano (vedi memoria Comune pag. 1) che "*i lavori (...) attualmente sono sostanzialmente completati come risulta dalla documentazione fotografica che si produce sub doc. 2"* e da cui si vede bene che l'impianto di bitumato, per quanto concerne il forno e gli imponenti silos, sono stati collocati certamente a tale data.

Così risulta anche dalla memoria di CCPL che afferma, a pag. 2, che "*in realtà l'opera ormai è stata completata"* (la memoria reca la data del 6 febbraio 2017).

6. Successivamente, come da lettera inviata in data 24 marzo 2017 dalla scrivente difesa (**doc. 115**), il Comitato ricorrente ed i suoi componenti in relazione al procedimento di variante all'AUA all'epoca in corso e per il quale il Comitato non aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e non aveva avuto ancora risposta completa alla richiesta di accesso agli atti, hanno formulato atto di intervento nel procedimento ex art. 9 L. 241/90 onde partecipare attivamente al procedimento che li vedeva coinvolti come soggetti che lamentano un pregiudizio.

Veniva quindi chiesto di invitare il Comitato a partecipare agli atti di esame della richiesta di variante all'AUA e al provvedimento unico autorizzativo.

Il Comune di Gossolengo rispondeva con lettera 6 aprile 2017 (**doc. 112**) chiedendo di trasmettere entro 7 giorni le osservazioni relative al contenuto della variante sulla quale peraltro non aveva ancora consentito l'accesso.

Con lettera del 6 aprile 2017 degli scriventi difensori, venivano contestate tali pretese irricevibili da parte del Comune, insistendo per avere l'accesso agli atti completo su tutti i

documenti nonché un termine congruo onde formulare le osservazioni e soprattutto insistendo per partecipare al procedimento (**doc. 116**).

Il Comune rispondeva con lettera 7 aprile 2017 (**doc. 113**) affermando che il Comitato non avrebbe avuto titolo per ricevere la comunicazione di avvio del procedimento; non accettando la richiesta di autorizzazione all'intervento e trasmettendo la documentazione completa della variante assegnando i termini per la trasmissione delle osservazioni entro il 14 aprile 2017 (7 giorni) considerati sufficienti dal Comune ai fini della propria dichiarata volontà di trasparenza.

L'elenco della documentazione trasmessa, di mole enorme, che viene solo parzialmente per ora depositata in giudizio, risulta dagli 11 invii di documentazione in via telematica elencati nella nota allegata al **doc. 113**.

È chiaramente impossibile per chiunque nel breve termine assegnato in 7 giorni da parte del Comune effettuare un esame fattivo di tale documentazione e quindi tale contestazione veniva formulata con lettera 7 aprile 2017 degli scriventi difensori (**doc. 117**).

7. Con successiva lettera del 14 aprile 2017 e cioè nel termine indicato dal Comune, il Comitato ribadiva tale illegittimo ostruzionismo da parte del Comune ed inviava la nota **doc. 118**.

Con lettera del 15 aprile 2017 il Comune inviava il provvedimento unico già predisposto il 14 aprile 2017 (**doc. 97 e 98**) e la variante all'AUA n. 3 in pari data (**doc. 99**).

Pur in presenza delle palesi lesioni procedimentali, tali atti risultano illegittimi e comunque lesivi autonomamente ed in base agli atti pregressi e quindi vengono impugnati con i seguenti motivi di

DIRITTO

T.- SULLA MANCATA POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, NELL'ITER DECISIONALE, DA PARTE DEI RICORRENTI E DEL COMITATO.

17.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e di norme comunitarie e regolamentari (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione agli artt. 6 e 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Aarhus recepita dalla legge 16 marzo 2001 n. 108 nonché della Direttiva, n. 92/43; violazione del DPR 160/10 nonché al DPR 59/13 in relazione agli artt. 7 e seguenti L. 241/90). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro

profilo. Violazione di norme e principi nazionali e comunitari in tema di partecipazione al procedimento.

1. L'art. 6 della Convenzione di Aarhus recepita dalla legge 16 marzo 2001 n. 108 prevede la "*Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività specifiche"* con specifico riferimento alle "*alle decisioni relative all'autorizzazione delle attività elencate nell'allegato I"* e "*in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente"*.

Più in particolare tale norma prevede che " *Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente. Le informazioni riguardano in particolare:*

a) l'attività proposta e la richiesta su cui sarà presa una decisione;

b) la natura delle eventuali decisioni o il progetto di decisione;

c) l'autorità pubblica responsabile dell'adozione della decisione;

d) la procedura prevista, ivi compresi (nella misura in cui tali informazioni possano essere fornite):

i) la data di inizio della procedura;

ii) le possibilità di partecipazione offerte al pubblico;

iii) la data e il luogo delle audizioni pubbliche eventualmente previste;

iv) l'indicazione dell'autorità pubblica cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e presso la quale tali informazioni sono state depositate per consentirne l'esame da parte del pubblico;

v) l'indicazione dell'autorità pubblica o di qualsiasi altro organo ufficiale cui possono essere rivolte osservazioni e quesiti nonché i termini per la loro presentazione;

vi) l'indicazione delle informazioni ambientali disponibili sull'attività proposta;

e) l'assoggettamento dell'attività in questione ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale a livello nazionale o transfrontaliero.

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

5. Ove opportuno, ciascuna Parte incoraggia i potenziali richiedenti ad individuare il pubblico interessato, ad avviare discussioni e a fornire informazioni sugli obiettivi della richiesta prima di presentare la domanda di autorizzazione.

6. Ciascuna Parte impone alle pubbliche autorità competenti di consentire al pubblico interessato, su sua richiesta e qualora ciò sia previsto dal diritto nazionale, di consultare gratuitamente, non appena siano disponibili, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale di cui al presente articolo ottenibili al momento della procedura di partecipazione del pubblico, fatto salvo il diritto delle Parti di rifiutare la divulgazione di determinate informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4. Fermo restando l'articolo 4, le informazioni in questione comprendono quanto meno:

a) la descrizione del sito e delle caratteristiche tecniche e fisiche dell'attività proposta, compresa una stima dei residui e delle emissioni previste;

b) la descrizione degli effetti significativi sull'ambiente dell'attività proposta;

c) la descrizione delle misure previste per prevenire e/o ridurre tali effetti, comprese le emissioni;

d) una sintesi non tecnica di quanto precede;

e) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal richiedente; e f) in conformità della legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità pubblica nella fase di informazione del pubblico interessato ai sensi del paragrafo 2.

7. Le procedure di partecipazione devono consentire al pubblico di presentare per iscritto o, a seconda dei casi, in occasione di audizioni o indagini pubbliche in presenza del richiedente, eventuali osservazioni, informazioni, analisi o pareri da esso ritenuti rilevanti ai fini dell'attività proposta.

8. Ciascuna Parte provvede affinché, al momento dell'adozione della decisione, si tenga adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.

9. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico sia prontamente informato della decisione adottata dalla pubblica autorità, secondo le opportune procedure. Ciascuna Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa

si fonda.

10. Ciascuna Parte provvede affinché, nei casi in cui un'autorità pubblica proceda al riesame o all'adeguamento delle condizioni di esercizio di una delle attività di cui al paragrafo 1, si applichino mutatis mutandis e ove opportuno le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 del presente articolo".

2. La Corte di Giustizia, con sentenza 8 novembre 2016 causa c-243/15 ha trattato specificamente della partecipazione delle associazioni e dei soggetti che le costituiscono agli iter decisionali che riguardano l'autorizzazione degli impianti in aree assoggettate alla Direttiva 92/43 sulla conservazione degli habitat, come avviene nel nostro caso nel quale, come ha già correttamente valutato Codesto Ecc.mo Collegio, si assiste altresì alla "*valutazione non congiunta degli interventi (impianto di produzione, trattamento inerti e impianto estrattivo) pur in presenza in progetto di infrastrutture che evidenziano la interconnessione tra di essi (nastro trasportatore) e le limitazioni all'insediamento di impianti produttivi in area contigua al Parco del Trebbia alla luce della previsione di cui all'art. 6, comma 10, ultimo periodo, della legge regionale 19/2009 (cfr. anche Tar Lombardia, IV 2123/2014)"* ed alla *"possibilità che l'impianto di trattamento inerti possa servire altri siti, a prescindere dalla compatibilità con le previsioni di cui alla legge regionale citata, non appare possa incidere sulla doverosa considerazione unitaria dell'intervento sub judice ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, non risultando allegate circostanze che escludano il cumulo degli effetti ambientali della realizzazione del progetto nella sua integralità".*

Nella predetta sentenza la CGE ha stabilito che in applicazione alla convenzione di Aarhus debba essere consentita la partecipazione attiva dei comitati per la tutela dell'ambiente sia come parte del procedimento istruttorio, sia come parte processuale stabilendo che la partecipazione procedimentale avvenga in modo anticipato rispetto alla possibilità di contestare in giudizio le decisioni assunte.

Risulta infatti "*dagli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte (...) che la qualità di «parte nel procedimento», qualora fosse stata concessa alla LZ, le avrebbe consentito di partecipare più attivamente all'iter decisionale sviluppando maggiormente e in modo più rilevante i suoi argomenti vertenti sui rischi di pregiudizio all'integrità del sito protetto da parte del progetto proposto, i quali peraltro avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalle autorità competenti prima dell'autorizzazione e della realizzazione di tale progetto. In*

tale contesto, il giudice del rinvio ha, peraltro, rilevato che, poiché solo il richiedente l'autorizzazione è a pieno titolo parte nel procedimento, non può escludersi che, in assenza di partecipazione al procedimento amministrativo di una organizzazione per la tutela dell'ambiente come la LZ in qualità di parte nel procedimento, argomenti tendenti alla tutela dell'ambiente non siano né presentati né presi in considerazione, con la conseguenza che l'obiettivo fondamentale previsto all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, ovvero quello di garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente, non sarebbe raggiunto".

3. Anche in base alla normativa sul procedimento di cui alla legislazione nazionale, art. 7 e seguenti L. 241/90, deve comunque essere garantita la partecipazione ai soggetti che possono ricevere pregiudizio dalla decisione amministrativa.

4. Come si è visto, nel nostro caso, risultando pendente una domanda di variante al provvedimento unico 6/15 e all'AUA sin dal 29 novembre 2016, da un lato il Comune ha omesso di dare avviso dell'inizio del procedimento.

Successivamente ha svolto una complessa istruttoria tramite svariate conferenze di servizio (**doc. 102, 105 e 107**), ha acquisito pareri e autorizzazione preliminari di tipo ambientale (**doc. 99, 103 e 104**); ha sottoposto il progetto agli organi competenti in materia sanitarie e ambientale (**doc. 106, 111 e 112**) ed ha acquisito i pareri del Parco (**doc. 108, 109 e 110**).

Nonostante la richiesta espressamente formulata dagli interessati, dapprima di accesso agli atti e poi di partecipare al procedimento (**doc. 115 e 116**), l'amministrazione ha assegnato con le note 6 e 7 aprile 2017 (**doc. 112 e 113**) un termine di soli 7 giorni per formulare osservazioni su una massa di documentazione tecnica enorme e non ha consentito l'audizione e la partecipazione del Comitato in nessuna seduta da svolgersi per l'esame del progetto.

5. Ne consegue una macroscopica violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento come sopra richiamati sia nella normativa comunitaria che in quella nazionale e l'evidente illegittimità dei provvedimenti finali assunti.

U.- SUL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA PER OPERE GIA' ESEGUITE.

18.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e regolamentari (art. 146 Dlgs 42/2004 in relazione al DPR 160/10). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo. Violazione di norme e principi nazionali in tema di divieto di autorizzazione paesaggistica per opere già eseguite.

1. L'art. 146 Dlgs 42/2004 prevede che "*1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.*

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato".

2. Nel nostro caso, come risulta documentalmente dagli atti rilasciati dal Comune, l'interessato ha realizzato direttamente il progetto di cui alla variante, almeno a far tempo dal 22 febbraio 2017, avendo dichiarato, come esposto in premessa, di avere ultimato i lavori e quindi collocato i silos e l'impianto di preparazione del bitume nella collocazione dove esso si trovava già a quell'epoca.

Questo risulta documentato da alcuni degli atti rilasciati dal Comune ed in particolare dalla relazione paesaggistica (**doc. 119**) nel quale, alle pag. 34 e seguenti, vengono illustrati gli elaborati di progetto della SCIA di variante in corso d'opera riguardante lo spostamento e la

sostituzione di alcuni silos e tramogge e la decisione, in fase di progettazione esecutiva, di dislocare in posizione diversa le cisterne di bitume, dell'olio btz e dell'emulsione prevedendo oltretutto una fase di "*stato intermedio dei lavori"* nonché una fase di "*stato finale"* riportato alle figure 6.7, 6.8 e 6.9.

Come risulta da tali tavole sono state eliminate alcune opere e sono stati collocati in posizione differenziata tre silos (che si vedono tra l'altro nella documentazione fotografica del Comune) che presentano un'altezza difforme e quindi un considerevole volume aggiuntivo verificabile anche dalle sezioni rispetto all'autorizzazione originariamente rilasciata (come da dichiarazione confessoria delle controparti tali opere erano già in essere almeno a far tempo dal febbraio 2017).

Poiché l'autorizzazione risulta invece emanata dal Comune di Gossolengo in data 4 marzo 2017 (**doc. 104**), tale autorizzazione riguarda opere eseguite in sanatoria, eventualmente anche solo parzialmente, con palese violazione dell'art. 146, comma 4 che, come abbiamo visto, dispone che "*l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"*.

Appare particolarmente grave la circostanza che lo stesso Comune, costituitosi in giudizio, abbia dichiarato l'intervenuta esecuzione dei lavori e li abbia documentati e, d'altro canto, il Comune stesso abbia emesso un provvedimento che, pur facendo riferimento all'art. 146 DLgs 42/04, autorizza opere già eseguite.

3. Ovviamente non potrebbe essere applicata alla fattispecie la previsione dell'art. 167, comma 4 Dlgs 42/04 poiché tale norma non consente di regolarizzare manufatti che "*abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"*.

Nel nostro caso il volume fisico dei silos risultante dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune non era previsto nell'autorizzazione originaria ed è oltretutto ulteriore, almeno in parte, rispetto a quello originariamente prospettato.

Tale autorizzazione è quindi palesemente illegittima e, costituendo provvedimento presupposto dell'autorizzazione unica in variante nonché dell'AUA, ne determina l'illegittimità in via derivata.

V.- SULL'ISTRUTTORIA CONDOTTA AL FINE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE DELL'IMPIANTO SOTTO ALTRI PROFILI.

19.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e regolamentari (DPR

160/10; Dlgs 59/2013). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo. Violazione di norme e principi nazionali in tema di variante all'AUA e in tema di autorizzazione tramite procedimento ex DPR 160/10.

1. Fermo restando il motivo sopra prodotto sub lett. T17 relativamente all'impossibilità per i ricorrenti di partecipare al procedimento e quindi sull'illegittimità degli atti assunti, visto che è proprio in quella fase che potevano essere sviluppati gli argomenti di interesse degli stessi senza limitazioni di carattere processuale derivante dalla natura di giudizio di legittimità e non di merito del ricorso al TAR, i ricorrenti contestano le modalità istruttorie condotte dalle amministrazioni intimate per i seguenti motivi.

2. Anzitutto si rileva che dalla copiosa documentazione ricevuta risultano file danneggiati ed illeggibili come peraltro comunicato all'amministrazione con lettera degli scriventi difensori del 14 aprile 2017 (**doc. 118**).

Nonostante ciò sia stato comunicato al Comune nessun riscontro è stato ad oggi fornito.

3. Per quanto concerne l'esecuzione delle opere in variante emerge poi un'evidente contrasto con quanto stabilito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59.

Infatti con note trasmesse in data 26 novembre 2016 ed assunte al protocollo del Comune di Gossolengo al n. 12581-12582 e nota trasmessa in data 28 novembre 2016 ed assunta al protocollo del Comune di Gossolengo al n. 12612, Inertec Srl ha presentato domanda di variante AUA ricompresa nel Provvedimento Unico n. 06 del 24 luglio 2015.

In tale richiesta la variante viene chiaramente classificata come "***modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale***" (**doc. 120**).

Così come previsto all'art. 6 comma 3 del DPR 13 marzo 2013, n. 59 "*la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione*".

Dalla documentazione agli atti risulta chiaramente come solo in data 21 marzo 2017 (**doc. 107**) la Conferenza dei Servizi dichiara che la variante in oggetto si configura come variante non sostanziale a fronte di nota dell'ARPAE-SAC prot. 2853 di pari data (**allegato al doc. 107**).

Come già sopra illustrato, nella documentazione fotografica allegata alla memoria tecnica del Comitato per l'udienza del 22 febbraio 2017, e dalle stesse dichiarazioni ivi rilasciate dalla controparte circa l'avvenuto completamento dell'impianto, **risulta acclarato che tali opere sono state realizzate ben prima di averne ottenuto autorizzazione e in ogni caso ben**

prima della dichiarazione rilasciata il 21 marzo 2017 da ARPAE-SAC, tra l'altro essa stessa palesemente illogica come di seguito si espone.

4. In particolare si evidenzia come nel Modulo SCIA (**doc. 100 e 101)** a pag. 4/20 _ Lettera c sub "Qualificazione dell'intervento" viene barrata l'indicazione di cui al punto c.9.5. che qualifica gli interventi come "***variante in corso d'opera presentata prima della esecuzione delle modifiche***" ed al punto successivo Lettera d "Inizio dei Lavori" viene barrata l'indicazione "***d.2. non essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, richiede allo sportello unico di acquisirli presso le competenti amministrazioni***".

Quanto al successivo inizio dei lavori, si dichiara al punto d.2.1. che "***i lavori avranno inizio immediatamente dopo la comunicazione comunale del completo ricevimento degli atti di assenso acquisiti presso le competenti amministrazioni***".

Trattasi pertanto di una SCIA per una Variante in Corso d'opera (come fra l'atro dichiarato dal Professionista nel modulo di Asseverazione) i cui pareri, richiesti dal Comune dietro specifica dichiarazione del Proponente, avrebbero dovuto essere antecedenti sia al rilascio del Titolo Abilitativo e sia all'esecuzione delle opere.

La Ditta proponente, però, ha sempre proceduto con l'esecuzione dei lavori e la realizzazione dell'opera senza interruzioni come sopra chiaramente dimostrato anche in termini temporali.

5. Come sopra esposto appare palesemente incongrua la **classificazione della variante presentata come "non sostanziale"**, (vedi nota dell'ARPAE-SAC prot. 2853 del 21 marzo 2017 – allegata al **doc. 103**), per i seguenti motivi:

a) **La stessa ditta proponente** con note trasmesse in data 26 novembre 2016 ed assunte al protocollo del Comune di Gossolengo al n. 12581-12582 e nota trasmessa in data 28 novembre 2016 ed assunta al protocollo del Comune di Gossolengo al n. 12612, **classifica inizialmente tale variante come "modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale**" (**doc. 120**);

b) **Il progetto**, come chiaramente evidenziabile nella rappresentazione di cui alla tavola "Modifiche di Impianto" (**doc. 119, pag. 36 e seguenti**), **mostra pesanti modifiche sia in termine di layout che di dimensionamenti e di modifica/eliminazione/sostituzione di parti di impianto**;

c) Tra le parti di impianto sostituite nell'ambito della modifica progettuale risultano l'essiccatore e il bruciatore.

   L'essiccatore installato in sostituzione di quello presente nell'impianto originario

presenta la possibilità, tramite linea dedicata, di utilizzare fresato d'asfalto. Modifica che si ritiene di potenziale grandissimo impatto anche alla luce di quanto di seguito evidenziato.

6. In aggiunta a quanto sopra è bene segnalare che nel documento "Relazione Tecnica" (**doc. 121**), con riferimento ai calcoli planimetrici, viene richiamata la Convenzione del PSQA del 2008 e vengono elencate le superfici "*interessate alla costruzione dei nuovi impianti*" che si riducono, rispetto al precedente progetto approvato, passando da 2.901,46 mq a 2.762,33 mq.

Senza voler entrare nel merito dei calcoli, poiché gli elaborati grafici sono privi di dimensioni, distanze, distanze dai confini che, invece, dovrebbero essere riportati riscontrandosi solo alcune indicazioni di carattere altimetrico, non si riesce a comprendere perché venga comunque richiamata nella "*Verifica della superficie utile massima da utilizzare per le maestranze (uffici, mensa, servizi, laboratori etc…)*" la "*Superficie di nuovi uffici come da PdC 17/2011*" che riguardava il progetto per la realizzazione della palazzina ad uso uffici che, secondo quanto comunicato dal Tecnico Comunale con l'e-mail del 1 Ottobre 2015 risulta decaduto poiché venne approvato ma non fu mai presentata la Comunicazione di Inizio Lavori.

7. Con riferimento alla possibilità di trattare il fresato d'asfalto nel nuovo bruciatore ed essiccatore previsto nella variante, è inoltre da precisare che tale variazione comporta una conseguenza ambientale di carattere eccezionale poiché si connette alla possibilità per le controinteressate di disporre dell'autorizzazione R5 al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi presenti nell'area di deposito di Pontenuovo.

Ricordiamo che le interessate avevano attivato un procedimento di VIA avente ad oggetto il *"Recupero R5 di rifiuti non pericolosi e svolgimento di campagne di trattamento / recupero di rifiuti speciali con impianto mobile autorizzato in comune di Gossolengo Loc. Ponte Nuovo promosso da Inertec".*

Poiché appariva evidente anche in ragione di tale progetto **l'unicità e la inscindibilità del Progetto di sviluppo industriale dell'area**, **la concomitanza della richiesta avanzata dalla ditta, di autorizzazione al trattamento rifiuti R5 e la variante all'Autorizzazione Unica Ambientale, avrebbe definitivamente costretto le ditte controinteressate a sottoporre anche quest'ultima ad una Valutazione di Impatto Cumulativa**, come del resto evidenziato anche dall'Arpae nella sua nota Prot. 14248 del 21 dicembre 2016 (**doc. 88**) e confermato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua nota Prot. PG/2016/788006 del 27

dicembre 2016 (**doc. 89**).

Il ritiro della richiesta di trattamento rifiuti R5 avvenuta in data 16 febbraio 2017 e comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 23 febbraio 2017 (**doc. 122**) pur rappresentando un escamotage **al fine di non assoggettarsi alla Valutazione di Impatto Ambientale Cumulativa**, anche e soprattutto in considerazione della già avvenuta esecuzione della variante, mette in luce l'indisponibilità del sito per il materiale da utilizzare nel nuovo forno essiccatore che invece deve essere previsto nel progetto con la relativa valutazione di impatto ambientale.

8. Un'ulteriore profilo di illegittimità dell'istruttoria concerne la mancanza di **un aggiornamento serio e completo dello studio di impatto acustico e sulla ricaduta inquinanti** soprattutto relativamente alla emissioni diffuse.

Infatti, per quanto attiene lo studio sugli impatti acustici, appare del tutto privo di sufficiente analisi tecnica e di dettaglio quanto rappresentato nella "*Dichiarazione sostitutiva di certificato o atto di notorietà*" a firma Dott. Marco Rogna (**doc. 123**) nella quale semplicemente si afferma che le tre e non due tramogge aggiuntive comportino un contributo in termini acustici trascurabile.

Allo stesso modo per quanto attiene le emissioni e le relative ricadute di inquinanti è bene osservare che il nuovo impianto di essicazione può consentire una capacità produttiva di inerti essiccati pari a 200 t/h computata con una umidità iniziale degli inerti del 5% valore non completamente confrontabile, come rappresentato nella determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-1944 del 13 aprile 2017 di Arpae (**doc. 112**), con il dato di produzione massima oraria di conglomerato bituminoso dell'impianto già autorizzato.

Per quanto di conoscenza dei ricorrenti, negli atti presentati e depositati nell'ambito dell'istruttoria non sussiste documentazione tecnica a controprova che il livello di produzione oraria non sia maggiore anche per quanto riguarda le emissioni relative poiché l'autorizzazione si limita a recepire una mera dichiarazione della ditta proponente.

Se si aggiunge poi che all'atto della integrazione tecnica del 28 febbraio 2017, con la quale la ditta proponente evidenzia la modifica ulteriore al modello di bruciatore rispetto a quello dichiarato in fase iniziale di potenza ben maggiore di quanto autorizzato nell'atto del 2015, l'impianto risultava già completato (in variante) ai ricorrenti non appare del tutto scontato che su tale impianto sussista effettivamente il bruciatore di cui alla integrazione tecnica citata.

9. Con riferimento alla valutazione di impatto sulla viabilità, dalla documentazione allegata all'istanza di variante, si apprende che quanto indicato nella relazione tecnica originaria relativa all'Autorizzazione del 24 luglio 2015, in termini di consumi di BTZ per alimentare il bruciatore risulta errato.

Infatti **i consumi risultano da intendersi in 7 t/giorno e NON 7 t/anno**.

Tale errore è da ritenersi rilevante sotto vari aspetti, non ultimo quello dell'impatto sulla viabilità e di conseguenza sullo studio dei transiti presentato originariamente e mai rivisto.

Sempre in tema di impatti sulla viabilità ordinaria, ed in particolar modo sulla viabilità della strada provinciale n. 28, non risulta corretto quanto affermato nella Relazione Tecnica in riferimento al ***piano viabile che non ha larghezza di 7,5 m., come invece asserito, ma invece di 6,5 m. (dopo località Partitore)*** ed in presenza di un plesso scolastico.

10. Con riferimento a quanto indicato al punto 7.2.4 della Relazione Paesaggistica (**doc. 119)** presentata ed in particolare alla **fotomodellazione, appare del tutto discutibile la rappresentazione che ne viene fornita** dalla stessa se confrontata con le fotografie reali che di seguito si riportano con riferimento all'area attualmente in presenza dell'impianto.

11. Nell'ambito della pre-valutazione di incidenza sul sito SIC-ZPS IT 4020016 "Basso Trebbia" agli atti del procedimento (**doc. 124**) risultano evidenti elementi di illogicità nell'istruttoria rappresentati dalle seguenti osservazioni:

a) Nell'ambito del documento non viene fatta menzione circa la modifica dell'essiccatore e del bruciatore annesso, elementi invece materiali e sostanziali della variante;

b) Nello stesso documento si dichiara che *"l'impianto in progetto utilizzerà inerti naturali estratti da limitrofe aree estrattive, non si prevede l'utilizzo di altri materiali".* Tale affermazione è palesemente in contraddizione con la sempre negata interconnessione con le limitrofe attività di cava presenti in località Molinazzo;

c) E' prevista inoltre la realizzazione di un impianto di illuminazione che è difficile pensare non provochi alterazione della situazione attuale;

d) Nell'ambito delle "Interferenze con le componenti biotiche" si afferma che non sussisterebbero elementi vegetazionali di pregio nell'area. Affermazione contraddittoria considerando che l'area attigua è parte integrante dell'Area Natura 2000 e Sito di Interesse Comunitario [SIC];

e) Altrettanto discutibile l'affermazione con la quale si sostiene che l'impatto generato

dalla variante sarebbe da considerare trascurabile in termini di produzione di polveri sulla componente faunistica a causa delle attività di cantiere già presenti nell'area.

12. E' bene sottolineare come nel documento "Relazione Paesaggistica" (**doc. 119**) vengono omessi significativi elementi di mappatura e valutazione, tra i quali si evidenziano:

a) Pag. 3 – punto 2.1 omissione di centri abitati quali Canneto, Tuna e Casaliggio;
b) Pag. 7 – punto 2.3 sono presenti attività di agriturismo nell'area interessata a poche centinaia di metri dalla zona interessata dagli interventi;
c) Pag. 17 – punto 2.7 si dichiara che l'area di intervento non risulta interessata da percorsi panoramici e non risulta appartenere ad ambiti di forte valenza simbolica. Affermazione del tutto inesatta considerando la presenza della ciclovia del Trebbia propria all'interno dell'area di intervento. Per quanto attiene la forte valenza simbolica dell'area ed in particolare del Parco del Trebbia, di cui l'area di intervento risulta contigua, basti ricordare le oltre 1200 firme raccolte a sostegno della petizione al Comune contro l'installazione dell'impianto e le oltre 750 firme a supporto della Petizione al Parlamento Europeo;
d) Pag. 21 – trattando del PSC si evidenzia che l'Art. 20 del PSC di Gossolengo concerne di impianti fissi di lavorazione per inerti provenienti da cave e non di lavorazione di inerti classificati come rifiuti non pericolosi e provenienti da demolizioni, attività che invece, sebbene posticipata al 2018, risulta prevista e di fatto non conforme alla destinazione d'uso prevista dal PSC.

13. Con riferimento al documento "Modulo Asseverazione SCIA" (**doc. 101**) si rilevano le seguenti incongruenze:

a) In merito alla sicurezza degli impianti (Punto 8) viene Dichiarato, relativamente al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) che l'intervento "…non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici". Trattandosi di attività lavorativa, la stesura del solo impianto elettrico, dovrebbe comportarne la predisposizione e l'inoltro (in Comune) del progetto. Documento progettuale che non si riscontra nella documentazione fornitaci dal Comune nell'ambito dell'accesso agli atti;
b) Non risultano compilati, fra i tanti:
    - ✓ Punto 10 _ Tutela dell'inquinamento acustico;

- ✓ Punto 12 _ Prevenzione incendi (in questo caso non è barrato se il progetto è soggetto, o meno, alla Valutazione del Progetto da parte dei VVFF);
- ✓ Punto 16 _ Qualità ambientale.

14. In conclusione è evidente come a fronte dell'attuale variante autorizzata l'impianto non possa più essere classificabile come risultato di una semplice delocalizzazione dell'impianto prima presente in loc. La Noce – San Nicolò in Comune di Rottofreno, ma a tutti gli effetti si tratta di un impianto nuovo con conseguente evidente illegittimità della sua collocazione nell'area sulla base dei motivi già dedotti al TAR nell'ambito delle motivazioni espresse nel ricorso principale.

Ciò nonostante nel verbale della seconda conferenza dei servizi dell'istruttoria autorizzativa principale tenutasi in data 30 marzo 2015 il geom. Cignatta della Ditta proponente precisa che "*l'impianto installato sarà lo stesso attualmente presente a S. Nicolò (trattasi infatti di delocalizzazione) e avrà quindi la stessa potenzialità. Verranno cambiati solamente i silos che non saranno più orizzontali ma verticali…*"

Vengono inoltre richieste alcune precisazione tra le quali: "*miglioramenti tecnologici che la Ditta intende introdurre in considerazione del fatto che l'impianto di produzione di conglomerato bituminoso attualmente installato a San Nicolò non è di recente costruzione al fine di assicurare il minore impatto ambientale*".

Ma a questo proposito Inertec con lettera del 16 aprile 2015 comunica che *"Si precisa infine che non sono previsti specifici miglioramenti tecnologici sull'impianto di conglomerato bituminoso, in quanto l'impianto stesso garantisce il pieno rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalle leggi vigenti, come evidenziato nell'allegata valutazione previsionale di ricaduta degli inquinanti"*.

Appare del tutto evidente l'incongruenza con quanto in realtà effettivamente realizzato.

Z.- ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

20.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge nazionali e regolamentari (DPR 160/10; Dlgs 59/2013). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo. Violazione di norme e principi nazionali in tema di variante all'AUA e in tema di autorizzazione tramite procedimento ex DPR 160/10 per illegittimità derivata della variante dal progetto principale.

1. Trattandosi di asserite varianti ad autorizzazioni già rilasciate, i provvedimenti qui

impugnati sono inoltre illegittimi per illegittimità derivata in relazione a quanto dedotto nel ricorso principale e nei motivi aggiunti che di seguito si riportano per semplicità di lettura.

"A.- SULLA CONFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALLA NORMATIVA DI SETTORE.

1.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta.

1. *Secondo quanto previsto dall'art. 6 LR 17/91, la pianificazione per le attività estrattive viene effettuata tramite PIAE (Piano Infraregionale delle Attività Estrattive) e su scala comunale tramite PAE (Piano comunale delle Attività Estrattive) di cui all'art. 7 LR 17/91.*

Le aree destinate ad attività estrattive sono individuate in detti strumenti, in particolare, secondo l'art. 7, comma 2, lett. a): "Il P.A.E., corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e relative norme tecniche di attuazione, individua:

a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal P.I.A.E. - da destinare ad attività estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6, le relative quantità estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi".

2. *Nel nostro caso, è vigente il PIAE 2011, con valenza di PAE, approvato con deliberazione del CP n. 124 del 21 dicembre 2012, il cui art. 55 specifica quali sono gli impianti fissi di lavorazione inerti ammissibili ed in quali località.*

Tengasi presente che per gli ambiti inclusi nella perimetrazione del Parco regionale fluviale del Trebbia di cui alla LR 19/2009 l'art. 6, comma 10 prevede che "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività".

3. *Più in particolare, il PIAE 2011 avente valenza di PAE prevede all'art. 55 quali siano le zone per impianti fissi di lavorazione inerti individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 (**doc. 29**).*

*Tra queste è compresa la zona individuata in Gossolengo con il n. 13 (**doc. 29 cit**).*

*In base all'art. 55 citato "Sono ritenute compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale" (**doc. 30**).*

*Nel nostro caso, come detto in premessa, è stato approvato e convenzionato un PSQA con convenzione risalente al 2008 ed oggetto di variante nel 2013 (**doc. 2, 2bis e 6**).*

Le opere ivi contemplate ai fini dello sviluppo e della qualificazione ambientale dell'impianto non sono state realizzate da parte della CCPL neppure a seguito delle richieste di posticipazione proposte dalla stessa.

Addirittura la convenzione del 2008 prevedeva un cronoprogramma che contemplava l'installazione dell'impianto di betonaggio nel 4° e 5° anno dalla stipula della convenzione.

È evidente che il provvedimento finale, rilasciato per la realizzazione di questo impianto nella zona individuata nel PIAE 2011 per l'ambito 13, non ha minimamente considerato la norma vigente del PIAE sopra richiamata e pertanto tale atto è illegittimo sotto tale profilo.

4. *La valutazione alla conformità della normativa vigente è stata svolta nella procedura di cui trattiamo dall'Ufficio Tecnico comunale, dal Parco e dalla Provincia.*

Il parere del Parco allegato al provvedimento impugnato (all. G al doc. 1), dopo aver annullato in autotutela quello previamente espresso, si esprime positivamente limitandosi a valutare la compatibilità dell'impianto con il PIAE 2001 vigente all'epoca dell'entrata in vigore della LR 19/09 di istituzione del Parco.

In effetti, la norma del 2009 faceva salvi gli impianti previsti dal PIAE vigente a quell'epoca.

Tuttavia come visto, nel 2012, la Provincia ha approvato il nuovo PIAE con valenza di PAE che determina la normativa vigente e che è da valutarsi all'epoca del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Il parere del Parco è quindi errato sotto tale profilo; le stesse considerazioni viziano il parere di cui all'all. H espresso con determina 301/2015.

5. *Per quanto riguarda il parere della Provincia allegato al provvedimento impugnato (all. I), tale ente afferma l'identità della normativa*

del 2001, rispetto a quella del 2011, e si sofferma in particolare sulla disciplina delle attività estrattive.

La Provincia afferma, inoltre, che il PSQA, previsto per quest'ambito, era stato approvato e che tra gli impianti ivi previsti era stata individuata la realizzazione dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Questi argomenti sono, ad avviso della scrivente difesa, errati, infatti, dalla lettura dell'art. 59 del PIAE 2001 (all. L al ***doc. 1****) non risulta che la normativa all'epoca vigente abbia previsto una prescrizione analoga a quella contenuta nell'art. 55 del PIAE 2011 il cui comma 9 prevede che "Sono ritenuti compatibili con l'assetto fluviale le "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti", individuate nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10, se confermate dai PAE comunali, previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale".*

Quindi è da contestare la circostanza che il PIAE 2001 e quello 2011 contengano analoghe prescrizioni.

Va anche aggiunto che, come risulta anche da quanto affermato dalla Provincia, il PSQA non risulta attuato, ma solo approvato tanto che tale ente riferisce dello stato di attuazione dello stesso e non della sua avvenuta esecuzione.

*A questo riguardo, il richiamo effettuato dalla Provincia al Quadro conoscitivo (QC) della variante al PIAE approvato nel 2012, conferma quanto sopra dedotto; in tale elaborato (****doc. 31****), infatti, la Provincia di Piacenza ha censito le zone per impianti fissi esistenti ed ha allegato un rilievo fotografico dell'ambito 13 (****doc. 32****), nonché la tavola di progetto del PSQA (****doc. 33****).*

Come si vede, dal confronto tra questi ultimi due documenti, l'ambito n. 13 risulta, anche nello stato attuale (come agevolmente rilevabile da google maps) interessato dalle attività estrattive di CCPL senza che siano state realizzate quelle opere di mitigazione e mascheramento dell'impianto previste dal PSQA, né le sistemazioni dirette a favorire la nidificazione tramite la realizzazione di aree con macchia a radura.

Né sono state realizzate quelle opere migliorative concernenti lo sviluppo ivi incluso ovviamente anche l'impianto di betonaggio.

È confermato, quindi, che fin tanto che il PSQA non venga eseguito, anche per quanto riguarda le opere di qualificazione ambientale, la zona non può essere considerata compatibile con l'assetto fluviale così come dispone l'art. 55, comma 9 delle NTA del PIAE.

6. *Per quanto riguarda il parere di conformità urbanistica del Comune di Gossolengo, si contesta che tale documento abbia natura di parere in quanto il Tecnico comunale si è limitato a riportare in copia/incolla le normative dei vari strumenti urbanistici che disciplinano l'ambito, senza effettuare nessuna valutazione degli stessi e specificare quali siano i punti di tale ampia normativa che consentono di far ritenere il progetto conforme alle norme (al****. L al doc. 1****).*

Quindi è come se detto parere non fosse mai stato espresso.

B.- SULLA CONFORMITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATI BITUMINOSI ALLA NORMATIVA DI SETTORE: ILLEGITTIMITA' SOTTO ALTRO PROFILO.

2.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (artt. 6 e 7 LR 17/91 in relazione all'art. 6, comma 10 LR 19/2009 nonché all'art. 55 PIAE 2011). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta.

1. *Dalla lettura dell'art. 55 del PIAE, con valenza di PAE, risulta che "Nelle "Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti" individuate dal PIAE nell'elaborato contrassegnato dalla sigla P10 o individuate, in zone non tutelate dal PTCP, dal PAE o dallo strumento urbanistico comunale, è consentito l'insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre "naturali". Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo".*

2. *Il requisito della connessione con un impianto di lavorazione di inerti è quindi necessario perché sia considerata ammissibile la costruzione dell'impianto di confezione dei conglomerati bituminosi.*

Per quanto concerne l'impianto presente nell'area contigua al quale dovrebbe ritenersi connesso l'impianto di bitumato, il comma 6 dell'art. 55 prevede che "Gli impianti presenti nelle Aree Contigue alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2009, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in tali aree, se ritenuti compatibili dal PIAE, secondo quanto previsto dai successivi comma 9, 10 e 11, e se subordinati a Programma di qualificazione ambientale sul quale, prima dell'approvazione, dovranno essere acquisite le valutazioni dell'Ente di gestione del Parco regionale fluviale del Trebbia".

Anche in questo caso opera, quindi, il comma 9 ivi richiamato che, come abbiamo visto, consente la compatibilità dello sfruttamento delle zone per gli impianti fissi "previa attuazione del Programma di sviluppo e qualificazione ambientale (PSQA), di cui al successivo Art. 56, in conformità con quanto definito nel programma stesso così come approvati dalla Giunta comunale".

Anche per il mantenimento degli impianti presenti è ostativa la circostanza della mancata attuazione del PSQA.

3. *Emerge, quindi, che la connessione del nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi non è ammissibile poiché detto*

impianto non può operare come impianto presente e legittimamente proseguire la propria attività.

4. *Anche l'ultimo periodo del comma 1 conferma che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi autorizzato è stato consentito in violazione della normativa vigente poiché "Per impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al presente articolo".*

Dato che l'impianto presente non appare conforme alla prescrizione di cui al comma 6, ne deriva che esso non è ammissibile nella zona P10 perché non si è ottemperato alle prescrizioni del PSQA.

Infatti, è evidente che la costruzione dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi in zona fluviale in area contigua al parco ha senso solo se quest'impianto lavora i materiali inerti che sono estratti e trattati in loco poiché non è certo l'ambito fluviale, vincolato, ad essere la sede naturale degli impianti industriali.

Quello autorizzato per le controinteressate è quindi un impianto che ha sfruttato la normativa vigente come un mero escamotage soddisfacendo le necessità produttive degli interessati che intendono ricollocare un loro impianto produttivo sito in Comune di Rottofreno.

Tuttavia detta esigenza doveva essere soddisfatta trasferendo l'impianto, che si trova attualmente in una fascia ambientale protetta, non in altro ambito tutelato, ma nella prescritta zona industriale dello strumento urbanistico.

C.- SULL'ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI IN TEMA DI IMPATTO ACUSTICO.

3.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1.- *Il provvedimento unico 6/15 (**doc. 1**) è stato emanato con l'osservanza delle prescrizioni riportate nei vari allegati tra i quali compare anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (all. N) che ha autorizzato, in particolare, la valutazione di impatto acustico.*

*La Provincia di Piacenza ha espresso altro provvedimento di AUA con l'atto 1207 del 19 giugno 2015 (**doc. 21**).*

Tali provvedimenti autorizzativi sono illegittimi, in particolare, sotto il profilo dell'autorizzazione di impatto acustico in essi contenuta che si è basata su uno studio assolutamente errato ed incompleto.

*Infatti, come risulta dalla relazione tecnica contenente il documento previsione di impatto acustico (**doc. 7ter**) per valutare la conformità alle normative vigenti in tema di emissioni acustiche e quindi il rispetto dei limiti ivi specificati, a pag. 25, il progettista ha effettuato le registrazioni fonometriche sulla strada provinciale di Gossolengo ricostruendo la mappa delle isofoniche in relazione ai ricettori esposti.*

Nella relazione è espressamente scritto che "La condizione d'inquinamento senza l'area di cantiere, nonostante il frantoio di Gossolengo della ditta CCPL s.p.a. sia consolidato sul territorio, è stata ottenuta escludendo tutte le sorgenti di rumore di tipo industriale e considerando come unica sorgente la S.P. di Gossolengo. Tale situazione è stata possibile attraverso le misure fonometriche eseguite in periodi della giornata con gli impianti di frantumazione spenti e attraverso il confronto con i dati di traffico disponibili per l'arteria stradale provinciale a servizio dell'area geografica d'interesse. La rappresentazione di tali condizioni è stata eseguita con la valutazione dei livelli di rumore prodotti dal traffico previsto sull'attuale rete stradale attraverso l'impiego del modello di calcolo CADNA A, prodotto dalla DATAKUSTIC".

Pertanto, a pag. 27, è stata predisposta una tabella depurata dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale esistente.

Nella relazione il documento è così rappresentato

Tabella 3.3 - Livelli d'immissione ante-operam ai ricettori esposti modellati con software CADNA e depurati dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale (frantoio)

Ricettori	Livelli d'immissione ante-operam	PCA			Fascia di pertinenza S.P. di Gossolengo	
	Day	Classe	Limite di classe	Superamento	Limiti di fascia	Superamento
	dBA		dBA		dBA	
R1	62,3	IV	65	NO	65	NO
R2	57,3	IV	65	NO	65	NO
R3	50,0	IV	65	NO		
R4	50,4	IV	65	NO		
R5	48,1	IV	65	NO		
R6	64,0	IV	65	NO	65	NO
R7	49,5	IV	65	NO		-
R8	61,3	IV	65	NO	65	NO

Dall'esame della precedente Tabella 3.3 si evince che l'inquinamento acustico generato dalla presenza della sola S.P. di Gossolengo è conforme dei limiti delle classi acustiche definite dal Piano di Classificazione Acustica e dei limiti relativi alla fascia di pertinenza di cui al DPR 142/2004.

Proseguendo nell'esame dello studio di impatto acustico, risulta che il progettista ha aggiunto a tale rumore ambientale il contributo dell'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi (pag. 29), da cui risulta un livello di potenza sonora finale pari a 101,2 db, dell'impianto di frantoio esistente, come da capitolo 4.2 della relazione, dell'impianto di frantumazione mobile originariamente previsto nonché del traffico generato dall'impianto industriale.

Sennonché all'atto della valutazione dell'impatto acustico generato dalle nuove attività lavorative, il progettista ha predisposto la tabella 5.1, come di seguito riportata, nella quale i livelli di emissione ante operam sono quelli riportati nella tabella 3.3 che, come sopra detto, sono stati depurati dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale e riguardano solo il rumore proveniente dalla SP di Gossolengo.

Tabella 5.1 - Livelli d'immissione post-operam ai ricettori esposti modellati con software CADNA

	Livelli d'immissione ante-operam	Livelli d'immissione post-operam	PCA			Criterio differenziale		
	day	day	Classe	Limite di classe	Superamento	Livello differenziale	Limite differenziale diurno	Superamento
	dBA	dBA		dBA		dBA	dBA	
R1	62,3	62,3	IV	65	NO	0	5	NO
R2	57,3	57,3	IV	65	NO	0	5	NO
R3	50,0	50,1	IV	65	NO	0,1	5	NO
R4	50,4	50,5	IV	65	NO	0,1	5	NO
R5	48,1	48,7	IV	65	NO	0,6	5	NO
R6	64,0	64,0	IV	65	NO	0	5	NO
R7	49,5	57,5	IV	65	NO	8,0	5	SI
R8	61,3	62,0	IV	65	NO	0,7	5	NO

Le conclusioni alle quali giunge il progettista secondo cui, anche nella fase post operam, i livelli di emissione sarebbero inferiori ai 65 db, stabiliti dal DPCM 1 marzo 1991, per la classe 4, e inferiori ,a livello differenziale, di 5 db di cui all'art. 2, comma 3, lett. B) L. 447/95, sono quindi errate poiché non tengono conto dell'effettivo contributo di tutti i rumori presenti in loco.

A questo riguardo è evidente la violazione del DM 16 marzo 1998 concernente le "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" .

Infatti, l'allegato B di tale DM stabilisce che "Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. ***Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine****. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza".*

Alla luce di tale norma, non è comprensibile la ragione per cui il progettista abbia deciso di rilevare il livello di emissione ante operam depurandolo dalle sorgenti indotte dall'impianto industriale esistente, che è della medesima proprietà del nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, e che evidentemente incide sul rumore ambientale nella zona interessata.

*Né può influire il fatto che, come sopra detto, successivamente Inertec abbia rinunciato all'impianto di frantumazione mobile degli inerti (in quanto situato in fascia fluviale e quindi palesemente incompatibile) poiché, come risulta dall'integrazione spontanea del tecnico, in data 19 maggio 2015 (****doc. 7quater****), il progettista ha indicato che "le modifiche introdotte dall'integrazione volontaria non comportano nessuna variazione sostanziale rispetto alle valutazioni analitiche previsionale affrontate nel documento d'impatto acustico del luglio 2014".*

2. *Trattasi di una omissione priva di giustificazione tale da inficiare il provvedimento finale di AUA che ha autorizzato l'impatto acustico.*

3. *Si precisa, inoltre, che i rilevamenti utilizzati dal tecnico acustico, come risulta dal* ***doc. 7ter*** *risalgono al 2009.*

Infatti a pag. 18 della relazione risulta che

> La campagna di misura è stata condotta dallo STUDIOALFA per il monitoraggio acustico dell'impianto di frantumazione della ditta CCPL s.p.a.. Sono state condotte delle sessioni di misura così suddivise:
>
> - dal giorno 07-09-09 al giorno 11-09-09 per quanto riguarda il campionamento in continuo CC1 e dal giorno 03-09-09 al giorno 04-09-09 per quanto riguarda il campionamento in continuo CC2;
> - il giorno 29-09-09 per le misure di breve durata.
>
> Le misure di campionamento in continuo CC1 e CC2 sono state eseguite al fine di determinare il rumore ambientale sulle 24 ore (con particolare interesse per il tempo di riferimento diurno) dal 03-09-09 al 04-09-09 per CC2 e dal 07-09-09 al 11-09-09 per CC1.
>
> Le misure estemporanee sono state effettuate della durata tale da ottenere la stabilizzazione del segnale sonoro. Esse sono state eseguite in prossimità di ricettori esposti o di confini aziendali in data 29-09-09 dalle ore 09.00 alle ore 11.30 circa.

Trattasi quindi di documentazione risalente a più di 6 anni fa che non può essere utilizzata validamente atteso che uno egli elementi essenziali delle norme tecniche per l'esecuzione delle misure è il momento in cui queste vengono fatte in modo da assumere i dati più attendibili possibili.

D.- SULL'ERRONEITA' DELLE VALUTAZIONI IN TEMA DI RICADUTE INQUINANTI.

4.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (DLgs 155/2010, Direttiva 2008/CE, DGR 27 dicembre 2011, n. 2001 in relazione all'art. 269 DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. *L'AUA rilasciata con provvedimento del 26 giugno 2015, n. 4 dal Comune di Gossolengo (all. N al doc. 1) nonché dalla Provincia di Piacenza con altro provvedimento di AUA con l'atto 1207 del 19 giugno 2015 (**doc. 21**) contemplano anche l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 DLgs 152/06.*

*Detti provvedimenti sono stati assunti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale n. 6/2015 (**doc. 1**) che li cita come prescrizioni dello stesso atto.*

2. *Per quanto riguarda l'esame dell'inquinamento atmosferico Inertec ha prodotto agli atti dell'istruttoria la valutazione previsionale commissionata alla società "Studio Alfa" del 14 Aprile 2015, richiesta in sede di seconda conferenza dei servizi del 30 Marzo 2015 (**doc. 7 quinquies**).*

Tale elaborato analizza i parametri fondamentali che influenzano la diffusione e la ricaduta degli inquinanti sul territorio e cioè quelli meteorologici, morfologici e di emissione.

A pag. 2, è trattato il fattore del vento che più influenza il trasporto e la diffusione degli inquinanti e sono indicati gli elementi inquinanti su cui è fatta la valutazione (Biossidi di azoto, zolfo, PM10 e COV).

Segue un inquadramento del clima del territorio di Gossolengo con alcuni grossolani errori.

*Infatti, a pag. 7, la relazione tratta del "**il territorio di pianura e collina (altimetria > 600 m slm)"**, mentre le quota del territorio è < 600 mt. e della **"Temperatura media nel mese più caldo compresa tra 15°C e 20°C"** laddove il clima locale presenta 3 mesi estivi con temperatura media superiore ai 20 gradi con abbondanti superamenti in luglio o agosto dei 25 gradi di temperatura media.*

Sono poi riportati i limiti dei valori di riferimento degli inquinanti in base alla normativa vigente ed i dati dei valori di inquinamento riscontrati dalle centraline piacentine ARPA nel 2013.

*Vengono utilizzati i dati della stazione del Parco di Montecucco (Besurica), collocata in prossimità della provinciale n.28, ove transiterebbero i mezzi pesanti a servizio dell'impianto, che ha riscontrato 39 sforamenti del PM10 tanto che la valutazione a pag. 14, **"conferma le criticità rilevate, per il particolato".***

*La simulazione è stata fatta tenendo conto delle condizioni meteo, morfologiche e di emissione, e valuta la ricaduta su 4 punti di riferimento nei pressi dell'impianto (Rossia, Duomo, Molinazzo, Tuna), ma la stazione meteo utilizzata per la simulazione è quella di **Piacenza Urbana** gestita dall'ARPA.*

Tale stazione si trova a Piacenza sopra l'ospedale polichirurgico, e dista ben 10.1 km dall'impianto (non 9.3 km come riportato nel documento).

Dopo aver estratto i dati di Piacenza Urbana per l'anno 2014 (i dati della stazione ARPA sono pubblici ed accessibili tramite il sistema DEXTER) , ossia quelli utilizzati nella valutazione, ed averli confrontati con quelli della stazione meteo di Gossolengo del Centro Meteo Lombardo (associazione che vanta oltre 400 stazioni a norma WMO in Lombardia e zone limitrofe) appaiono profonde differenze.

Il territorio di Piacenza non è interessato, infatti, dalle brezze del Trebbia che sono invece presenti a Gossolengo , e che sono ancor più presenti nella zona dell'impianto che è collocata più vicina allo sbocco della valle.

Appare quindi evidente che lo studio è viziato per incompletezza e perplessità dello stesso in quanto non utilizza per valutare le ricaduta degli inquinanti il fattore più importante, che è quello del vento, non facendo riferimento alla situazione effettiva essendo basato sul territorio urbano di Piacenza e non su quello dove dovrebbe aver sede l'impianto.

2. *Lo studio quindi doveva essere riesaminato dalla conferenza e non accettato così come avvenuto per emettere il provvedimento finale.*

3. *Una seria valutazione poteva essere effettuata solo avendo a disposizione dati meteo corretti, rilevati in loco per almeno un anno (per comprendere la variabilità stagionale) e non derivati da una stazione collocata a 10 km di distanza in una realtà completamente diversa, inoltre lo studio doveva tener conto della ricaduta degli inquinanti dovuto all'incremento del traffico veicolare lungo la provinciale n. 28*

Quanto sopra è graficamente confermato dall'immagine contenuta nel documento stesso e di seguito riportata dove è evidente che i punti di ricaduta degli inquinanti sulla zona interessata non paiono influenzati dal fattore più importante e cioè dal vento che, per come è stata elaborata la mappa non risulta aver alcuna influenza tanto che l'area coinvolta appare indicata in modo circolare (vedi mappa sui COV).

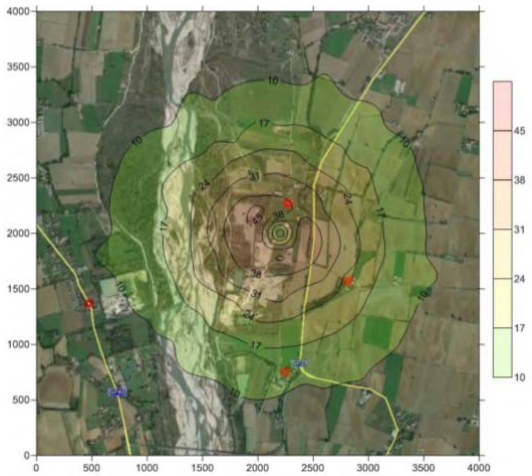

E.- SULLA MANCATA VALUTAZIONE CUMULATIVA DEI PROGETTI MEDIANTE VIA. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO UNICO 24 LUGLIO 2015, N. 6 E DELLA DELIBERA 12 SETTEMBRE 2015, N. 83.

5.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione al DM 30 marzo 2015 nonché al Dlgs 152/06 in relazione all'allegato 5 del DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. *Come illustrato in premessa, il progetto approvato con il provvedimento unico impugnato è connesso e necessariamente interdipendente sia con la procedura diretta alla valutazione della nuova cava di ghiaia richiesta da CCPL per l'ambito estrattivo Molinazzo2, attualmente autorizzata con delibera 83/15 (**doc. 34**) sia con l'esistenza di impianti di frantumazione da cui debbono derivare i prodotti utilizzati per l'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia comunque con l'estrazione di materiali provenienti da cave situate dall'ambito interessato (**doc. 1bis**) anche nell'ipotesi in cui CCPL non avendo a disposizione una cava propria utilizzi tramite voltura quella attualmente autorizzata a Inerti Trebbia Srl autorizzata con provvedimento 24 aprile 2013, n 28 (**doc. 1quater**).*

*La connessione deriva sia dal fatto che nei progetti (**doc. 1bis, doc. 3 e doc. 26**) viene trattata espressamente la realizzazione del nastro trasportatore che è previsto per il trasferimento del materiale inerte estratto dalla cava, trattato nell'impianto di frantumazione e poi destinato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia dal fatto che, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione conglomerati bituminosi nella fascia fluviale e nell'ambito del PIAE è consentito solo se diretto a trattare il materiale ivi estratto e trattato.*

2. *In base a questa circostanza, è stato chiesto ripetutamente, dalla Soprintendenza per i beni architettonici con nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**), dal Comitato qui ricorrente, con nota 6 maggio 2015 (**doc. 13**), dai rappresentanti della Legambiente locale (a firma di uno dei ricorrenti – **doc. 14**), dal gruppo consigliare di maggioranza (**doc. 15**) ed, infine, tramite diffida inviata dagli scriventi difensori in data 26 giugno 2015 (**doc. 22**) di sospendere il procedimento di esame di approvazione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi disponendo che la pendente procedura di VIA rispetto all'ambito estrattivo Molinazzo2 fosse integrata con l'adempimento della valutazione dell'impatto ambientale anche dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi.*

3. *Quanto sopra, in funzione del fatto che, a seguito del procedimento di infrazione avviato il 14 aprile 2009 dalla Commissione Europea, lo Stato italiano con DL 91/14 conv. in L. 116/14 ha finalmente introdotto tra i criteri di valutazione in base ai quali valutare l'assoggettabilità o meno dei progetti alla verifica di VIA anche il criterio del "cumulo con altri progetti", così come prescritto da tempo dalla normativa comunitaria nonché dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (vedi CGE sez. II, 11 febbraio 2015, n. 531/13 e Sez. I, 17 marzo 2011, n. C-275/09).*

*Infatti, con il DM 30 marzo 2015 sono stati introdotti i citati criteri di valutazione il cui allegato al punto 4.1 disciplina il cumulo con altri progetti "**Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione « ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (e ndr) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale".*

Va detto che, anche in questo caso, il provvedimento amministrativo assunto dallo Stato italiano a seguito della procedura di infrazione non pare risolvere il tema sottoposto essendo molto più limitativo rispetto all'allegato 3 della Direttiva 2011/92/UE che indica i criteri di selezione.

Infatti in tale allegato è indicato che i "criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale" sono quelli ivi indicati tra cui compare, tra "Le caratteristiche dei progetti (che ndr) devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare": il "b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati".

Inoltre per quanto riguarda la "tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale" devono essere considerati "I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente (...) in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto (...) g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati".

È evidente che il decreto ministeriale 30 marzo 2015 contiene un'ulteriore limitazione all'applicazione di tale Direttiva che pare voler applicare il criterio del cumulo in relazione all'appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 Dlgs 152/06, argomento questo che non compare nella Direttiva.

***3.** D'altra parte, nel nostro caso, come abbiamo esposto, il Comune ha chiesto ripetutamente dei pareri alla Regione, Servizi valutazione impatto ambientale che li ha resi con nota 26 giugno 2015 (**doc. 23**) e 13 luglio 2015 (**doc. 24**), nonché tramite una nota illustrativa del 28 luglio 2015, a seguito di espressa richiesta di uno dei ricorrenti (**doc. 25**), nonché tramite il parere del proprio legale del 22 luglio 2015 (**doc. 28**).*

*È bene precisare che la stessa Regione Emilia Romagna nel parere 13 luglio 2015 pur affermando che l'impianto di produzione conglomerati bituminosi non sarebbe assoggettato al criterio del cumulo con altri progetti, non sembra aver considerato che l'autorizzazione dello stesso è connesso ed interdipendente con la procedura di VIA già apparentemente conclusa con la delibera di giunta "fantasma" 15 luglio 2015, n. 71 (pur prendendo atto che il Comune ha cercato di rimediare alla malaparata affermando che detta delibera non era stata assunta) e poi comunque con delibera 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**).*

Quindi è pacifico che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi è, come specificato l'Istruttore Regionale, tecnicamente connesso con la cava che è stata recentemente approvata sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale.

Nel parere 13 luglio 2015, l'istruttore afferma, infatti, testualmente che "l'impianto di per se stesso non deve essere sottoposto a procedura di verifica o di VIA. Caso diverso potrebbe essere se l'impianto di conglomerato bituminoso fosse realizzato all'interno di una cava (in esercizio o in fase di autorizzazione) e che esso fosse tecnicamente connesso, cioè unico, e a diretto servizio solo di quella cava e vi fosse una dipendenza diretta imprescindibile".

Secondo l'istruttore della Regione "da quanto risulta l'impianto di trattamento inerti al quale è collegato l'impianto di bitume non è a servizio solo delle cave limitrofe, ma può lavorare materia prime provenienti da altro territorio senza alcuna limitazione".

Queste affermazioni dimostrano due argomenti:

a) Da un lato essendo presente questa interconnessione è la stessa Regione che conclude nel senso di rendere obbligatoria la VIA o la verifica;

b) In ogni caso l'interconnessione è non solo prevista ma anche necessaria per legge poiché in nessun modo potrebbe essere presente in loco né un impianto di frantumazione, né un impianto di bitume che trattino anche solo prevalentemente materiale proveniente dall'esterno poiché in tal modo sarebbe palesemente violata la normativa del PIAE come indicato nei motivi A e B del presente ricorso.

*Anche dalla nota 28 luglio 2015 (**doc. 25**) risulta il medesimo concetto; l'istruttore regionale afferma, infatti, che "l'impianto assoggettato di per se stesso a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening) può funzionare solo insieme all'impianto di per se stesso non assoggettato a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening)".*

Nel nostro caso, si è in presenza della cava che è assoggettata a procedura di VIA per legge e che è interconnessa in modo reciproco con l'impianto di frantumazione e di produzione conglomerati bituminosi.

Quindi non si vede per quale motivo l'impianto di produzione conglomerati bituminosi debba essere escluso dalla valutazione o dallo screening e d'altra parte è palese l'illegittimità della delibera che ha concluso la procedura di VIA della nuova cava senza considerare all'interno di essa un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Ribadiamo che nello stesso rapporto finale sull'impatto ambientale si dà espressamente atto che "al fine di ridurre gli impatti ambientali fortemente negativi derivanti dal trasporto di materiali si prevede la realizzazione di un nastro trasportatore con una portata di 400 ton/h della larghezza di 650 mm sopraelevato rispetto al piano di campagna di 1 - 1,5 m e una velocità di 2.8 m/s".

Anche il parere del legale del Comune, per onestà intellettuale, dichiara infatti pur rifacendosi al parere regionale che contiene le

contraddizioni suddette, che secondo la giurisprudenza comunitaria (viene citata CGE causa C-481/04 del 23 novembre 2006) "l'effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti derivanti dalla loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico in qualche modo allargando il richiamo del DM 30 marzo 2015 in maniera più stringente, al concetto di appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 del TUA".

E.- SULLE VIOLAZIONI DI CARATTERE EDILIZIO E PAESAGGISTICO.

6.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (DPR 160/10 in relazione al DLgs 42/04 nonché in relazione al PSC comunale e al RUE). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. *Anche il procedimento che ha valutato la compatibilità paesaggistica del progetto presenta svariati vizi.*

*Come risulta dall'autorizzazione paesaggistica del 5 marzo 2015 (**all. N al doc. 1**), infatti, il progetto è stato sottoposto, dapprima, alla Soprintendenza paesaggistica che con la nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**) aveva indicato che tale iniziale proposta non era accettabile e doveva essere rifatta (**doc. 7secties**), successivamente, la Commissione paesaggistica comunale ha valutato il progetto in data 20 novembre 2014 richiedendo le modificazioni necessarie.*

*Dalla tavola (**doc. 7octies**) risultano effettuate svariate integrazioni e modifiche al progetto dapprima sino il 16 aprile 2015 e poi il 19 maggio 2015.*

Non è possibile quindi comprendere quale sia il progetto autorizzato dal Comune che si è espresso favorevolmente sull'aspetto paesaggistico in data 5 marzo 2015 sulla base di documentazione che non gli era ancora pervenuta e che è stata poi integrata.

2. *Per quanto riguarda il progetto edilizio ora richiamato, rileviamo, inoltre, che nel corso dell'iter autorizzativo il preposto ufficio comunale ha rilasciato il parere di conformità urbanistica in data 23 giugno 2015 con Prot. n° 5855, indicando, fra l'altro, che l'area oggetto di intervento ricade nel RUE all'interno degli "AMBITI PRODUTTIVI SPECIALI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI" disciplinati all'art. Art. 14/IV – che recita: ART . 14/IV AMBITI PRODUTTIVI SPECIALI FISSI DI LAVORAZIONE INERTI".*

Tale norma prevede i seguenti limiti "Altezza capannoni uso ricovero mezzi, depositi attrezzi. h. 12,00; Altezza media capannoni per copertura ghiaia. h.m. 12,00".

Nell'elaborato grafico progettuale, denominato Tav. 02 recante data 19 maggio 2015, la quota della copertura piana di protezione della schermatura dell'impianto di cogenerazione è posta a 13,73 m (quella dei silos a 13,50 m ed a 26,50 m) mentre l'altezza dei capannoni (ad uso ricovero mezzi, depositi attrezzi) prevista nel RUE è pari a 12,00 m e l'altezza media capannoni (per copertura ghiaia) prevista nel RUE è pari a 12,00 m.

Anche tali prescrizioni non sono quindi state rispettate.

F.- IN VIA SUBORDINATA: SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 55 DEL PIAE AVENTE VALENZA DI PAE.

7.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 6, comma 10 LR 19/09 in relazione agli artt. 6 e 7 LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

1. *In via subordinata e per completezza della tutela giurisdizionale dei ricorrenti, ove l'art. 55 del PIAE non dovesse essere interpretato come specificato nei motivi A e B del presente ricorso, detta norma risulterebbe essere illegittima e viene pertanto qui impugnata precisandosi che trattandosi di norma pianificatoria a contenuto generale, essa può essere impugnata sino all'applicazione della stessa, cosa che è avvenuta con i provvedimenti impugnati in epigrafe.*

2. *Infatti l'art. 6, comma 10 LR 19/09 dispone che "Non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine dell'attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell'attività".*

3. *Alla data di entrata in vigore della LR 19/09 pubblicata sul BUR del 4 novembre 2009, n. 186 era vigente il PIAE 2001 approvato in data 14 luglio 2003 con delibera di CP n. 83 (**all. L al doc. 1**).*

La previsione ivi contenuta che poteva essere fatta salva per effetto dell'entrata in vigore della LR 19/09 era quella prevista in detto PIAE che evidentemente il legislatore regionale ha salvaguardato onde evitare che con l'approvazione della LR fossero eliminate le attività previste.

Tuttavia detta salvaguardia è stata limitata come testualmente stabilito dalla norma per quanto riguarda "Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge".

*Il PIAE 2011 quindi, che pur ha valutato e censito gli impianti fissi di lavorazione inerti (**doc. 31, 32 e 33**), ha illegittimamente posticipato la possibilità di insediare nell'ambito del parco e nelle aree contigue nuovi impianti in violazione della legge che aveva fatti salvi solo quelli previsti dal PIAE 2001.*

La stessa previsione del PIAE 2011 ove considerato favorevole l'insediamento autorizzato per le controinteressate risulta essere illegittima.

H.- SULLA MANCATA VALUTAZIONE CUMULATIVA DEI PROGETTI MEDIANTE VIA. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA DELIBERA 12 SETTEMBRE 2015, N. 83 PER APPROVAZIONE DI UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RIGUARDANTE SOLO PARTE DI UN CUMULO DI IMPIANTI CHE SONO DESTINATI AD OPERARE CONGIUNTAMENTE.

8.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (LR 9/99 in relazione alla Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 nonché al Dlgs 152/06 in relazione all'allegato 5 del DLgs 152/06). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

***1.** Come illustrato in premessa e nel ricorso introduttivo, il progetto della nuova cava di ghiaia richiesta da CCPL per l'ambito estrattivo Molinazzo 2, autorizzata con delibera 83/15 (**doc. 34**) è connesso e necessariamente interdipendente, sia con l'esistenza di impianti di frantumazione a cui verrà avviato il materiale proveniente dalla cava, sia con l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi, oggetto dell'approvazione con il provvedimento unico 24 luglio 2015, n. 6 (**doc. 1**).*

*La connessione deriva esplicitamente, sia dal fatto che in tutti i progetti presentati a partire dalla relazione illustrativa della VIA (**doc. 78**) e, a seguire, nelle controdeduzioni alle osservazioni (**doc. 51**) nonché nello studio di incidenza (**doc. 79**) e nel progetto di compensazione (**doc. 80**), viene trattata espressamente la realizzazione del nastro trasportatore che è previsto per il trasferimento del materiale inerte estratto dalla cava, trattato nell'impianto di frantumazione e, poi, destinato all'impianto di produzione conglomerati bituminosi, sia dal fatto che, in base alla normativa vigente, un impianto di produzione conglomerati bituminosi nella fascia fluviale e nell'ambito del PIAE è consentito solo se diretto a trattare il materiale ivi estratto e trattato.*

***2.** In base a questa circostanza, è stato chiesto ripetutamente, dalla Soprintendenza per i beni architettonici con nota 19 settembre 2014 (**doc. 8**), dal Comitato qui ricorrente, con nota 6 maggio 2015 (**doc. 13**), dai rappresentanti della Legambiente locale (a firma di uno dei ricorrenti – **doc. 14**), dal gruppo consigliare di maggioranza (**doc. 15**) ed, infine, tramite diffida inviata dagli scriventi difensori in data 26 giugno 2015 (**doc. 22**), di sospendere il procedimento di esame di approvazione dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi disponendo che la pendente procedura di VIA rispetto all'ambito estrattivo Molinazzo2 fosse integrata con l'adempimento della valutazione dell'impatto ambientale anche dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi.*

***3.** Quanto sopra, in funzione del fatto che, a seguito del procedimento di infrazione avviato il 14 aprile 2009 dalla Commissione Europea, lo Stato italiano con DL 91/14 conv. in L. 116/14 ha finalmente introdotto tra i criteri di valutazione in base ai quali valutare l'assoggettabilità o meno dei progetti alla verifica di VIA anche il criterio del "cumulo con altri progetti", così come prescritto da tempo dalla normativa comunitaria nonché dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia (vedi CGE sez. II, 11 febbraio 2015, n. 531/13 e Sez. I, 17 marzo 2011, n. C-275/09).*

*Infatti, con il DM 30 marzo 2015, sono stati introdotti i citati criteri di valutazione il cui allegato al punto 4.1 disciplina il cumulo con altri progetti "**Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione « ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 (e ndr) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale".*

Va detto che, anche in questo caso, il provvedimento amministrativo assunto dallo Stato italiano a seguito della procedura di infrazione non pare risolvere il tema sottoposto essendo molto più limitativo rispetto all'allegato 3 della Direttiva 2011/92/UE che indica i criteri di selezione.

Infatti in tale allegato è indicato che i "criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale" sono quelli ivi indicati tra cui compare, tra "Le caratteristiche dei progetti (che ndr) devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare": il "b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati".

Inoltre, per quanto riguarda la "tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale" devono essere considerati "I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente (...) in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto (...) g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati".

È evidente che il decreto ministeriale 30 marzo 2015 contiene un'ulteriore limitazione all'applicazione di tale Direttiva là dove pare voler applicare il criterio del cumulo in relazione all'appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 Dlgs 152/06, argomento questo che non compare nella Direttiva.

3. *Nel nostro caso, come abbiamo esposto, il Comune ha chiesto ripetutamente dei pareri alla Regione, Servizi valutazione impatto ambientale, che li ha resi con nota 26 giugno 2015 (**doc. 23**) e 13 luglio 2015 (**doc. 24**), nonché tramite una nota illustrativa del 28 luglio 2015, a seguito di espressa richiesta di uno dei ricorrenti (**doc. 25**), nonché tramite il parere del proprio legale del 22 luglio 2015 (**doc. 28**).*

*È bene precisare che la stessa Regione Emilia Romagna nel parere 13 luglio 2015 pur affermando che l'impianto di produzione conglomerati bituminosi non sarebbe assoggettato al criterio del cumulo con altri progetti, non sembra aver considerato che l'autorizzazione dello stesso è connessa ed interdipendente con la procedura di VIA conclusa con delibera 12 settembre 2015, n. 83 (**doc. 34**).*

E' pacifico invece che l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi è, come specificato dall'Istruttore Regionale, tecnicamente connesso con la cava che è stata approvata con il provvedimento impugnato in epigrafe sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale tramite il nastro trasportatore che costituisce un elemento essenziale per la gestione della cava.

Nel parere 13 luglio 2015, l'istruttore regionale afferma, infatti, testualmente che "l'impianto di per se stesso non deve essere sottoposto a procedura di verifica o di VIA. Caso diverso potrebbe essere se l'impianto di conglomerato bituminoso fosse realizzato all'interno di una cava (in esercizio o in fase di autorizzazione) e che esso fosse tecnicamente connesso, cioè unico, e a diretto servizio solo di quella cava e vi fosse una dipendenza diretta imprescindibile".

Secondo l'istruttore della Regione "da quanto risulta l'impianto di trattamento inerti al quale è collegato l'impianto di bitume non è a servizio solo delle cave limitrofe, ma può lavorare materia prime provenienti da altro territorio senza alcuna limitazione".

*Anche dalla nota 28 luglio 2015 (**doc. 25**) risulta il medesimo concetto; l'istruttore regionale afferma, infatti, che "l'impianto assoggettato di per se stesso a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening) può funzionare solo insieme all'impianto di per se stesso non assoggettato a procedura di VIA o a procedura di verifica (screening)".*

Nel nostro caso, si è in presenza della cava che è assoggettata a procedura di VIA per legge e che è interconnessa in modo reciproco con l'impianto di frantumazione e di produzione conglomerati bituminosi.

Quindi non si vede per quale motivo l'impianto di produzione conglomerati bituminosi debba essere escluso dalla valutazione o dallo screening e, d'altra parte, è palese l'illegittimità della delibera che ha concluso la procedura di VIA della nuova cava senza considerare all'interno di essa un nuovo impianto per la produzione di conglomerati bituminosi.

Ribadiamo che nello stesso rapporto finale sull'impatto ambientale si dà espressamente atto che "al fine di ridurre gli impatti ambientali fortemente negativi derivanti dal trasporto di materiali si prevede la realizzazione di un nastro trasportatore con una portata di 400 ton/h della larghezza di 650 mm sopraelevato rispetto al piano di campagna di 1 - 1,5 m e una velocità di 2.8 m/s".

Anche il parere del legale del Comune, per onestà intellettuale, dichiara, infatti, pur rifacendosi al parere regionale che contiene le contraddizioni suddette, che secondo la giurisprudenza comunitaria (viene citata CGE causa C-481/04 del 23 novembre 2006) "l'effetto cumulo deve essere valutato anche se i progetti appartengono a categorie diverse se gli effetti derivanti dalla loro realizzazione possono cumularsi, per effetto additivo o sinergico in qualche modo allargando il richiamo del DM 30 marzo 2015 in maniera più stringente, al concetto di appartenenza alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato 4 del TUA".

4. *In conclusione, quindi, è evidente che l'autorizzazione all'impatto ambientale doveva riguardare sia la cava, sia l'impianto di produzione di conglomerati bituminosi oggetto dell'autorizzazione 24 luglio 2015, n. 6 (**doc. 1**), sia l'esistente impianto di trattamento inerti trattandosi di impianti interconnessi tra di loro e quindi i cui effetti devono essere considerati cumulativamente.*

*Quanto sopra viene confermato anche dal fatto che nelle osservazioni poste da ARPA (vedi Nota di ARPA prot. PGPC/2011/2422/XXXII/2 del 10 marzo 2011 assunta al protocollo comunale il 16.03.2011 al n. 2145 – **doc. 49bis**) e dall'Asl (vedi Nota dell'Azienda U.S.L. di Piacenza prot. 8339 del 21 febbraio 2011 assunta al protocollo comunale il 25 febbraio 2011 al n. 1559 – **doc. 47**), si osserva ripetutamente la richiesta di valutazione del nastro trasportatore ai fini della riduzione dell'impatto del traffico veicolare, dell'impatto acustico e dell'inquinamento atmosferico specificando che l'utilizzo del nastro trasportatore si pone in alternativa al trasporto mediante autocarri.*

Nel documento "Controdeduzione alle osservazioni inerenti la procedura di VIA relativa alla richiesta di autorizzazione per l'apertura di una cava di ghiaia dell'ambito estrattivo "Molinazzo" n. 2 del P.A.E. del Comune di Gossolengo (Polo 8 del P.I.A.E. Provinciale)" si ribadisce più volte che il materiale estratto verrà trasportato all'impianto di lavorazione esclusivamente tramite il nastro trasportatore; in particolare, è specificato che "anche per ridurre l'eventuale incremento dell'inquinamento atmosferico, a livello progettuale, è stata prevista la predisposizione di un nastro (vedi progetto preliminare allegato), tale da permettere il trasporto dell'inerte derivante dall'escavazione, direttamente nel luogo di stoccaggio riducendo notevolmente, in tal modo, il flusso di mezzi atti al trasporto dello stesso.

Tale scelta progettuale consentirà di escludere l'utilizzo di camion in fase di escavazione, con una relativa diminuzione dei fattori emissivi".

*Come sopra detto nel parere della Regione del 13 luglio 2015 (**doc. 24**) l'arch. Di Stefano dichiara:*

" il nastro trasportatore realizzato tra la cava e la zona di stoccaggio inerti è un intervento che limita l'impatto ambientale, ma non preclude il trasporto del materiale scavato dalla cava con altri mezzi o in altri siti".

In realtà, è dimostrato che il materiale proveniente dalla cava di nuova approvazione e destinato ad alimentare l'impianto di frantumazione e, quindi, anche l'impianto di produzione bitumati viene trasportato solo tramite il nastro trasportatore e non con l'utilizzo di altri mezzi di trasporto.

Ciò significa che tutto il materiale della cava di nuova approvazione viene trasferito esclusivamente all'impianto di frantumazione e successivamente all'impianto di produzione bitumati e da tale circostanza deriva evidentemente il fatto che tutti questi progetti sono interconnessi tra loro e non potevano essere valutati separatamente.

I.- MANCATO COINVOLGIMENTO DEL COMUNE DI GAZZOLA NELLA PROCEDURA DI VIA PER LA CAVA DEL MOLINAZZO.

9.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione all'art. 2 e 18 LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa.

1. *Secondo la LR 9/99 sono considerati "comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati".*

Secondo l'art. 18 LR 9/99 "Nell'ambito della procedura di V.I.A., l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto, di cui all'articolo 17, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione da parte delle province e comuni rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3 (...) Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato ed indicare le specifiche modifiche e prescrizioni ritenute necessarie. Le determinazioni conclusive possono motivatamente discostarsi dai pareri non vincolanti espressi nell'ambito della conferenza di servizi. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte delle province, dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.".

2. *Nel nostro caso, come risulta dagli elaborati presentati per l'autorizzazione (**doc. 54, ultima pagina** dove viene illustrato il tracciato viabilistico dei camion per il materiale da ritombamento), l'ambito interessato dalla nuova cava nonché dal cantiere CCPL dove è stato autorizzato l'impianto di produzione di bitumati, riguarda sia il territorio del Comune di Gossolengo, e almeno il territorio del Comune di Gazzola (senza contare gli altri comuni interessati quali Borgonovo Val Tidone e Gragnano Trebbiense dove ha sede una delle due cave per fornire il materiale di ritombamento che vengono comunque attraversati dai camion per il trasporto di tali materiali).*

*Il tutto risulta evidente dalla tavola riportata all'ultima pagina del **doc. 51** di seguito ripresa:*

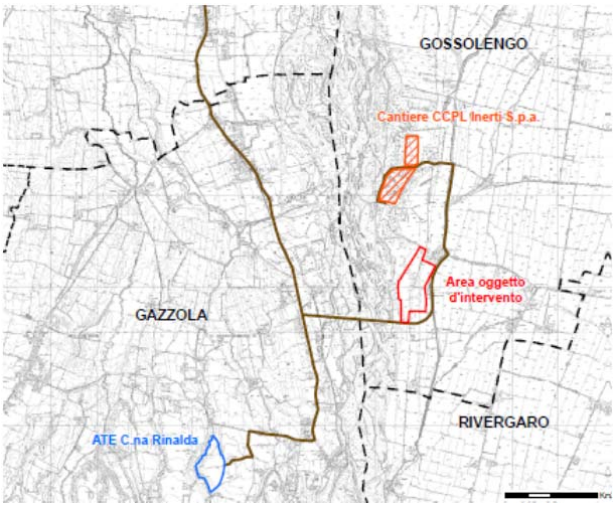

Poiché risulta chiaro che il Comune di Gazzola è da considerare comune interessato poiché riceve sicuramente degli effetti connessi all'impatto ambientale relativamente alla localizzazione degli impianti qui impugnati e interventi correlati, detto comune doveva essere

coinvolto nella conferenza di servizi in modo da consentirgli di manifestare il proprio parere ed eventuale dissenso.

Invece tale partecipazione è stata completamente eliminata con conseguente illegittimità degli atti approvati.

L.- ILLEGITTIMITA' DELLA VIA PER COINCIDENZA DELL'AUTORITA' COMPETENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA VIA CON L'AUTORITA' COMPETENTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELLA VIA.

10.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa

1. *Ai sensi della Direttiva UE 13 dicembre 2011, n. 92 è prescritto che "Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente".*

*Secondo il 16° considerando è di particolare rilievo per la legislazione comunitaria "**la trasparenza del processo decisionale**".*

2. *La normativa italiana in materia ha previsto all'art. 7, comma 6 del Dlgs 152/06 che "In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome".*

Per quanto concerne la normativa della Regione Emilia Romagna, l'art. 5 LR 9/99 al comma 3 ha previsto che "Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3".

Tra detti progetti compaiono, all'all. A.3, le "Cave e torbiere con più di 500.000. mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha" nonché all'all. B.3.2 le "Cave e torbiere".

Tuttavia la LR 17/91 all'art. 11 prevede, inoltre, che "L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12".

3. *Con sentenza della Corte di Giustizia Sez. IV, 20 ottobre 2011, n. 574 /10 la questione sul tema di cui sopra, con riferimento alla procedura di VAS che contiene principi simili, è stata esaminata per un rinvio pregiudiziale inviato dalla Court of Appeal of Northern Ireland.*

Le questioni sottoposte riguardavano in particolare: «1) Se la direttiva 2001/42/CE debba essere interpretata nel senso che, allorché un'autorità nazionale che elabora un piano, rientrante nell'ambito dell'art. 3 [di tale direttiva], sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro di cui trattasi, quest'ultimo possa rifiutarsi di designare, ai sensi dell'art. 6, n. 3, [della medesima direttiva] un'autorità che deve essere consultata ai fini degli artt. 5 e 6 [della stessa].

2) Se tale direttiva debba essere interpretata nel senso che, allorché l'autorità che elabora un piano rientrante nell'ambito dell'art. 3 sia essa stessa l'autorità con competenza generale in materia di ambiente nello Stato membro, incomba a quest'ultimo l'obbligo di garantire che esista un organo consultivo da designare diverso da tale autorità».

A questo fine, come risulta dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, è stato messo in risalto che, come emerge dal considerando n. 15, l'obbligo di designare le autorità da consultare deve garantire la maggior trasparenza all'iter decisionale.

In particolare la ratio ispiratrice della scelta di coinvolgere le autorità responsabili per l'ambiente nel procedimento di adozione di piani e programmi appare, dunque, quella di assicurare trasparenza all'iter decisionale nonché completezza e affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione degli effetti sull'ambiente, che deve contenere, tra l'altro, la previsione oggettiva di realistiche soluzioni alternative meno impattanti e idonee misure di mitigazione. L'autorità designata deve, quindi, essere in grado non solo di fornire essa stessa informazioni attuali e utili, ma anche di criticare, con autorevolezza, le valutazioni e le scelte effettuate dall'autorità procedente, suggerendo, sulla base delle sue conoscenze e competenze in materia ambientale, modifiche e soluzioni alternative.

Tali circostanze, secondo l'opinione dell'Avvocato Generale intervenuto nel procedimento concluso con la sentenza della Corte di Giustizia del 20 ottobre 2011, dovrebbero indurre a ritenere che «Tale autorità può quindi essere solo un organismo distinto e indipendente dall'autorità di pianificazione (e nel nostro caso dall'autorità che autorizza il progetto ndr), unica garanzia di credibilità e di efficacia della procedura di consultazione. Come rileva la Commissione nelle sue osservazioni, un "organo non può manifestamente consultare se stesso". Così come un individuo non può essere giudice e parte in un procedimento, un'autorità pubblica non può essere consultata sugli effetti di un piano (o di un'autorizzazione ndr) di cui è essa stessa autrice>.

4.- *La scelta del legislatore italiano in materia di VIA (e ciò accade anche in materia di VAS) è stata quella di individuare quale autorità competente nell'ambito dell'ordinamento statale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e quanto all'ordinamento regionale, il legislatore nazionale ha stabilito che l'autorità*

competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.

***5.-** Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere che la regione (o la provincia autonoma) non solo dovrebbero individuare in via generale, astratta e anticipata i soggetti cui viene attribuita la veste di autorità competente, ma anche che tale scelta dovrà anche ricadere sulla pubblica amministrazione che abbia, nell'ambito regionale (o provinciale), competenze specifiche in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.*

Disposizioni regionali che si discostino dalle indicazioni fornite dal legislatore statale sono chiaramente non conformi al dettato comunitario.

***6.-** Nel sistema attualmente vigente che vede, per l'attività di cava, come autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del progetto soggetto a VIA il Sindaco del Comune e come autorità competente per la VIA su tale progetto lo stesso Comune, si evince una palese violazione di disposti normativi sopra richiamati e dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia.*

Nel nostro caso l'approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale della cava è avvenuta da parte della Giunta Comunale su parere favorevole del tecnico comunale che ha predisposto il rapporto finale e tale provvedimento ha valore di autorizzazione all'attivazione della cava la cui competenza è rimessa allo stesso Sindaco del Comune.

Tale conclusione procedimentale è basata su un sistema normativo contrastante con la normativa comunitaria e pertanto illegittimo e da disapplicare.

***7.-** In conclusione, si evidenzia come la scelta attualmente vigente nella Regione Emilia Romagna sia in funzione della LR, sia in funzione della giurisprudenza formatasi, e cioè quella di individuare quale autorità competente la stessa autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività oggetto di VIA, risulti illegittima laddove l'autorità che autorizza il progetto non sia quell'autorità pubblica competente, per l'ordinamento interno, in materia ambientale dotata di un'autonomia reale in termini di mezzi amministrativi e risorse.*

Quindi la soluzione più aderente alla direttiva comunitaria, così come doveva essere recepita dal legislatore italiano, è quella di individuare una pubblica amministrazione munita di comprovate competenze tecnico/scientifiche in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, che, nell'ambito regionale e/o provinciale, possa svolgere il compito attribuitole.

***8.-** Nel caso di cui trattiamo invece la procedura si è svolta tutta da parte di un'autorità competente (Comune) che ha autorizzato un'attività rimessa alla stessa autorità competente (sempre il Comune) e quindi detta attività non è conforme alla normativa comunitaria così interpretata dalla Corte di Giustizia.*

***9.-** Come da conclusioni riportate nel presente atto, si chiede pertanto che i provvedimenti così impugnati vengano annullati con disapplicazione delle norme nazionali e regionali eventualmente in contrasto, in subordine si chiede che la questione venga rimessa alla Corte di Giustizia per l'interpretazione pregiudiziale come di seguito si espone.*

M.- MANCANZA DI VIA CUMULATIVA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE 28/13 INTESTATA A INERTI TREBBIA SPA.

11.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione all'art. 2 e 18 LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

***1.** Come era stato illustrato in punto di fatto già nel ricorso introduttivo, CCPL ha presentato una richiesta di autorizzazione per l'apertura di un nuovo sito estrattivo nell'ambito di cui parliamo, la cui valutazione di impatto ambientale si è conclusa con delibera di GC n. 83/15 sopra menzionata, ed ha altresì chiesto la voltura dell'autorizzazione all'attività estrattiva di un altro soggetto con provvedimento, a quanto consta, non ancora rilasciato (**doc. 1quater e 1quinquies**).*

*Sul punto precisiamo che uno dei ricorrenti ha presentato in data 3 settembre 2015 (**doc. 81**) l'istanza di accesso sul provvedimento di volturazione di cui tratta il cartello esposto sul cantiere (**doc. 1quater**).*

*A tale richiesta risulta espressa opposizione da parte di CCPL Inerti con lettera 1 ottobre 2015 (**doc. 82**) che dichiara che non è stata ancora emanata la determina di voltura del provvedimento autorizzativo.*

*Successivamente, con lettera 19 ottobre 2015, il richiedente ha specificato i profili di proprio interesse chiedendo ulteriormente la produzione del provvedimento di volturazione (**doc. 83**).*

***2.** A prescindere dal fatto che detto provvedimento sia stato emanato, o meno, tale richiesta è evidentemente mirata a verificare la consistenza della possibile autorizzazione rilasciata, di fatto, alla CCPL Inerti, di estrazione - nel complesso del polo, di un quantitativo superiore a 1 milione di mc di inerti (oltre all' impianto di conglomerati bituminosi, messa in riserva di rifiuti speciali, area deposito fanghi, ecc) senza una Valutazione di Impatto Ambientale Cumulativa.*

3. *Riservata la proposizione di motivi aggiunti una volta che il Comune di Gossolengo riscontrerà l'istanza di accesso agli atti e rinviato all'istanza istruttoria di seguito riportata quanto domandato in sede amministrativa, è evidente che detta attività andrebbe a coinvolgere un complesso estrattivo di dimensioni enormi in assenza della valutazione cumulativa delle attività.*

N.- MANCATA FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 TER, COMMA 2 L. 241/90 E PERPLESSITA' DEL PARERE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA;

12.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 14ter, comma 2 L. 241/90). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

1. *L'art. 14 ter L. 241/90 prevede che "In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

Il comma 7 prevede che "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata".

Nel ns caso quindi il responsabile dello Sportello Unico ai sensi del comma 2 avrebbe dovuto concordare con il Soprintendente il calendario per lo svolgimento delle conferenze, considerato che tale norma prevede che "I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali".

Questa attività è presupposto necessario perché la convocazione del Soprintendente in conferenza sia regolarmente effettuata e quindi il responsabile del procedimento avrebbe dovuto dare dimostrazione che il Soprintendente era stato convocato per una delle date fissate nel calendario di cui al comma 2 sopra menzionato.

Questa circostanza non consta minimamente dai provvedimenti impugnati da cui non risulta neppure la menzione dall'avvenuta convocazione in sede di conferenza per la data calendarizzata.

2. *Come risulta dal verbale della conferenza di servizi del 23 febbraio 2011 (**doc. 45**) la Soprintendenza ai bene ambientali era assente a tale conferenza, era altresì assente alla seconda conferenza in relazione alla quale ha solo inviato una nota per verificare la sussistenza del vincolo paesaggistico (**doc. 53**).*

*Come da lettera 23 dicembre 2013 (**doc. 59**) la Soprintendenza ha precisato che la documentazione istruttoria era palesemente carente e doveva essere integrata.*

*Solo nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (**doc. 62**) risulta coinvolta la Soprintendenza che con lettera 8 agosto 2014 ha ribadito la mancanza di elaborati progettuali per esprimere proprio parere (**doc. 63**).*

A fronte di tale comunicazione, con lettera 15 dicembre 2014, pur in assenza della documentazione richiesta poiché "l'analisi della visibilità delle opere omette di considerare gli impatti visivi prodotti dai cumuli e dalle operazioni di scavo", la Soprintendenza ha infine espresso un provvedimento favorevole ma perplesso poiché si è pronunciata sottoponendo il parere favorevole a tutta una serie di prescrizioni che comportano un sostanziale rifacimento del progetto da riesaminare in sede di VIA.

Se invece la procedura fosse stata svolta correttamente l'ente si sarebbe pronunciato sulla base di una documentazione completa ed in sede di conferenza di servizi.

O.- VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 9, LETT. B) LR 19/09 ED ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 5 DEL PIAE 2011 NELLA PARTE IN CUI CONSENTE L'ATTIVAZIONE DI POLI ESTRATTIVI ULTERIORI.

13.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91 e in relazione all'art. 6, comma 9 LR 19/09). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo. Illegittimità dell'art. 5 PIAE 2011 approvato con deliberazione di CP del 21 dicembre 2012, n. 124.

1. *L'art. 6, comma 9 LR 19/09 prevede che "Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area Contigua sono consentite le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:*

a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto sino ad esaurimento delle potenzialità pianificate;

b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle attività estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18

maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), dovrà essere acquisito il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;

c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformità dell'Ente di gestione del Parco".

2. *Come si vede la norma relativa all'istituzione del Parco fluviale del Trebbia con specifico riferimento all'area contigua nel quale ricade il progetto di cava consente l'attività estrattiva solo secondo quanto prescritto dalla pianificazione provinciale ma a patto che vengano rispettate le tre prescrizioni sopra menzionate e cioè che trattasi di attività autorizzate da concludere, attività per la quale essendovi state delle volumetrie residue incluse nel PAE era pendente una procedura di VIA non ancora conclusa.*

Viene altresì prescritto che in caso di nuovi strumenti di pianificazione sia obbligatorio il parere di conformità dell'ente di gestione del parco.

3. *Alla luce di questa normativa l'attività estrattiva pur essendo consentita nella pianificazione provinciale o comunale, può quindi riguardare solo attività che rispettino anche le prescrizioni suddette.*

Così non avviene nel PIAE 2011 approvato con deliberazione di CP 124 del 21 dicembre 2012 il cui art. 5 contempla l'individuazione di un incremento del polo estrattivo "Molinazzo" consentendo come quantitativi quantificati dal PAE comunale 280.000 mc di estrazione di ghiaie per un comparto per il quale non era pendente nessuna procedura di VIA all'epoca dell'entrata in vigore della LR 19/09.

Tale previsione pertanto è illegittima e viene quindi impugnata insieme con l'atto applicativo.

P.- ILLOGICITA' DEL PROGETTO PRESENTATO CON RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE CON LA FALDA E ILLOGICITA' DEL PARERE ESPRESSO NELLA CONFERENZA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA.

14- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e di normativa comunitaria (Dir. UE 13 dicembre 2011, n. 92 in relazione alla LR 9/99 e al Dlgs 152/06 nonché in relazione alla LR 17/91). Eccesso di potere per difetto del presupposto, erroneità manifesta dell'istruttoria, illegittimità della motivazione, errata interpretazione normativa sotto altro profilo.

1. *Un'ulteriore elemento di illogicità dello studio di valutazione di impatto ambientale emerge dall'esame del capitolo "Sottosuolo" contenuto nella relazione illustrativa (**doc. 78, capitolo 6 punto 6**).*

Infatti in questa parte dello studio il progettista ha indicato quali potrebbero essere le interferenze e gli impatti sull'assetto idrogeologico della nuova cava.

Come risulta da tale relazione il progettista ha rilevato quanto segue "venute idriche sono state intercettate in tutte le trincee (tranne che nella trincea n.11 dove non è stata raggiunta la base del livello limoso presente al di sotto del terreno agrario); la profondità cui sono state riscontrate tali venute idriche è risultata compresa tra circa 3 m e 4,5 m (in corrispondenza della tr 13 è però risultata di 2,5 m); i valori più elevati, superiori ai 4 m, si riscontrano in corrispondenza del settore N dell'area di intervento.

I valori di soggiacenza riscontrati in corrispondenza delle trincee (come del resto quelli rilevati nei vicini pozzi oggetto di indagini piezometriche), sono riferibili non alla prima falda, ma più propriamente ad una falda sospesa direttamente alimentata dal vicino Rio Comune; in altri termini le emergenze idriche rilevate corrisponderebbero alle acque di scorrimento sotterraneo derivanti dalle perdite di fondo del citato rio.

Tale ipotesi è suffragata dal fatto che, nei periodi di secca di tale corso d'acqua, nel sottosuolo non è mai stata intercettata acqua alle profondità indicate, come accertato direttamente nel corso delle operazioni di scavo effettuate in zona (attività estrattiva in essere nello stesso ambito estrattivo appena a S di Ponte Nuovo)".

Sulla base di questa premessa il progettista ha ritenuto che "In ogni caso, come direttamente verificato durante attività di escavazione pregresse, con ridotta profondità di scavo, condotte in zona, la semplice creazione di piccoli canali di drenaggio è sempre stata sufficiente ad eliminare problemi di interferenza tra scavi ed acque sotterranee; ciò fa ritenere più che attendibile l'ipotesi che il primo livello idrico nel locale sottosuolo sia quello di una falda sospesa di scarso significato alimentata dal Rio Comune, posta al di sopra di quella principale che è più profonda".

Per quanto concerne la raffigurazione della situazione idrogeologica dell'area di cava il progettista ha riportato la seguente figura

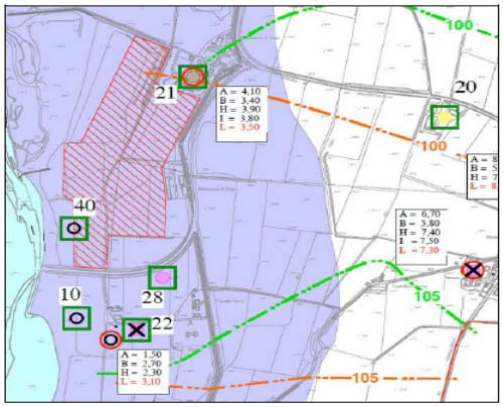

La cui legenda è la seguente

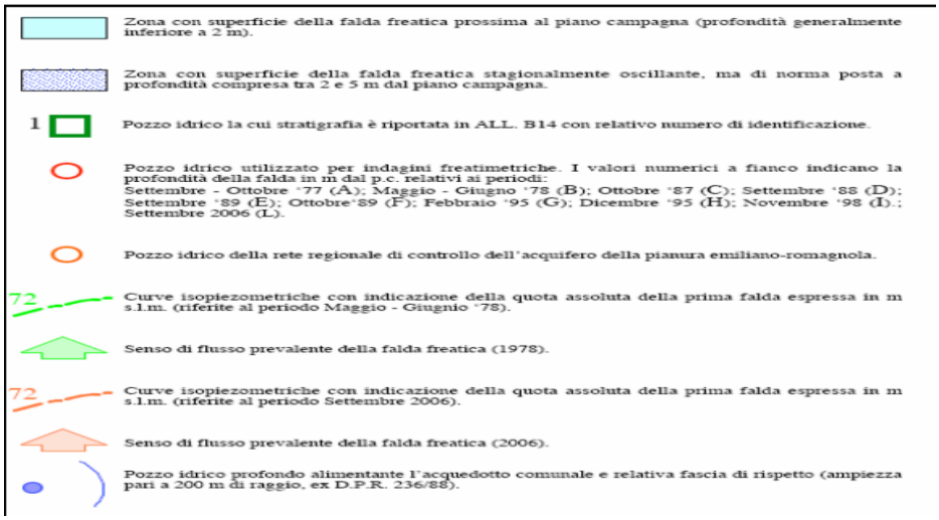

Sulla base di tali dati dovendo valutare i potenziali "impatti sull'assetto idrogeologico" il progettista ha indicato quanto segue: " I dati derivanti dalle stratigrafie dei pozzi, dalle indagini freatimetriche e dalle trincee geognostiche hanno permesso di determinare la presenza di una falda sospesa ad una profondità compresa tra 3,5 e 4 metri dal piano campagna.

Il piano di coltivazione prevede un franco di sicurezza di 1 m dalla falda.

Pur tenendo conto del fatto che la falda, presumibilmente alimentata dalle perdite di fondo del rio Comune, possa risalire anche oltre i livelli osservati nelle indagini e riportati negli allegati cartografici alla relazione geologica, in fase di coltivazione è comunque prevista la realizzazione di canali di scolo drenanti che permetteranno di convogliare le eventuali intercettazioni di acqua, allontanarle e scaricarle tramite apposite diramazioni nella rete di canalizzazione esistente e verso tratti più a valle del Rio Comune. Una volta terminata l'attività estrattiva in ciascun lotto la sistemazione comporterà il ritombamento e il ripristino della morfologia del territorio iniziale. In tal modo la quota del piano campagna tornerà ad essere ben al di sopra del livello piezometrico. In linea generale, le considerazioni sopra effettuate consentono di affermare con sufficiente sicurezza che non sono prevedibili interferenze tra l'assetto idrogeologico del sottosuolo e l'attività estrattiva".

2. *Le conclusioni a cui giunge il progettista sono del tutto inattendibili avendo riguardo ai dati specificati nello studio di incidenza (**doc. 79**) ed in particolare alla eseguente tabella*

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 3'	Lotto 4	Lotto 4'	Lotto 5
Area piano campagna (mq)	17.560	28.064	24.615	17.795	43.243	5.397	21.071
Area fondo scavo (mq)	13.995	25.644	22.382	17.795	39.892		18.826
H min scavo (m)	2,20	2,50	2,80		2,90		2,40
H media scavo (m)	3,50	3,50	3,50		4,00		3,50
H media scotico	0,20	0,70	0,80		0,70		0,50
H media scarto (m)	0,20	0,20	0,20	1,50	0,30	1,00	0,30
Volume lordo (mc)	46.174	87.668	76.786		153.894		64.388
Volume scortico (mc)	3.512	19.645	19.692		30.272		10.535

Volume scarto (mc)	3.512	5.613	4.923	26.693	12.974	5.397	6.321
Volume netto (mc)	39.150	62.411	25.478		105.251		47.532

Come risulta dalla tabella infatti, considerando una profondità media dello scavo per tutti i lotti di mt 3,5 tranne che per il lotto 4 (tra l'altro più prossimo alle abitazioni) di ben mt 4, è evidente che non è possibile non interferire con la falda considerato che la tabella riportata più sopra indica la falda ad una profondità di mt 3,50 per quanto riguarda il pozzo 21 in base al rilevamento del settembre 2006 e addirittura a solo mt 3,10 per il rilevamento del pozzo 22 sempre di settembre 2006.

Inoltre le

Curve isopiezometriche con indicazione della quota assoluta della prima falda espressa in m s.l.m. (riferite al periodo Maggio - Giugno '78).

*risultano dalla tavola riportata nella relazione illustrativa a mt 100/105 SLM mentre nello studio di incidenza (**doc. 79**) risulta quanto segue: "Per quanto riguarda le profondità di scavo in m s.l.m., esse oscillano da un minimo di circa 97,50 m ad un massimo di circa 99,80 m nel lotto 1, da un minimo di circa 100,10 m ad un massimo di circa 100,80 m nel lotto 2, da un minimo di circa 99,40 m ad un massimo di circa 101,50 m nel lotto 3, da un minimo di circa 101,10 m ad un massimo di circa 102,10 m nel lotto 4 e da minimo di circa 101,20 m ad un massimo di circa 102,50 m nel lotto 5".*

È evidente quindi che lo scavo previsto nel progetto va ad interferire direttamente con la falda presente in loco.

***2.** Per quanto riguarda la tesi del progettista, secondo cui si tratterebbe non di falda, ma di "falda sospesa direttamente alimentata dal vicino Rio Comune" e quindi non della vera a propria falda, ma di un immissione acquifera derivante dalle perdite di tale corso d'acqua, al di là del fatto che si tratta di un affermazione sostanzialmente indimostrata poiché tutti i rilevamenti effettuati sui pozzi in mesi ed anni diversi, come riportati sulla tabella di cui alla relazione illustrativa, non possono dare detta conclusione, emerge dal parere rilasciato dal Consorzio di bonifica che detta problematica poteva essere agevolmente risolta dall'operatore mediante l'impermeabilizzazione di detto Rio Comune.*

*Infatti dal verbale della seconda conferenza di servizi (**doc. 53**) emerge che*

In merito alla richiesta avanzata dal Consorzio di Bonifica in merito alla possibilità che la CCPL inerti spa possa intervenire con opere direttamente sul canale di irrigazione al fine di evitare dispersioni delle acque nei terreni confinanti anche interessati dall'escavazione per evitare problematiche di pompaggio di acqua dall' area di escavazione, il Geom. Cignatta in rappresentanza della CCPL Inerti spa dichiara che in questo momento non si sono le condizioni economiche da parte della ditta di effettuare opere di isolamento del canale di irrigazione.

Tale risposta alla richiesta del Consorzio al di là del fatto che non è giustificata poiché le condizioni economiche non possono prevalere sulla valutazione ambientale che porti alla miglior soluzione, dimostra che era perfettamente possibile evitare la suddetta dispersione delle acque del Rio Comune il che però avrebbe fatto emergere la problematica di cui sopra e cioè la circostanza che verosimilmente la falda rilevata non è una falda "sospesa" ma è la falda effettiva.

*Lo stesso parere del Consorzio espresso il 14 gennaio 2013 (**doc. 57**) è quindi errato perché pone come alternativa l'impermeabilizzazione rispetto al pompaggio delle acque filtranti dal canale ed affioranti nella cava.*

Questa soluzione giustificata sulla maggiore economia di lavorazione non è evidentemente accettabile proprio perché l'alternativa dovrebbe garantire la maggior protezione ambientale.

R.- ILLOGICITA' DEGLI ESITI DELLA RELAZIONE ACUSTICA

15.- Violazione e falsa applicazione di norme di legge e regolamentari (art. 8, comma 4 L 447/95 in relazione al DM 16 marzo 1998). Eccesso di potere per difetto del presupposto. Errata valutazione delle norme vigenti. Illogicità manifesta sotto altro profilo.

***1.** Un'ulteriore illegittimità della VIA deriva dall'esame delle controdeduzioni alle osservazioni (**doc. 51**) per quanto concerne il capitolo "rumore".*

*Infatti, a fronte dell'osservazione secondo cui "Si ritiene inoltre che debba essere preventivamente valutato l'impatto acustico generato dall'attività di escavazione, dall'incremento del traffico veicolare e dall'entrata in funzione del nastro trasportatore", la risposta del progettista è stata la seguente "Come evidenziato nel **cap. 10 – rumore**, nelle adiacenze dell'area di intervento non sono presenti agglomerati urbani o strutture particolarmente sensibili. L'unica realtà più prossima all'area di scavo è data dalla Frazione Molinazzo di Sotto. Questa, all'interno del piano di zonizzazione acustica, viene inserita in classe IV, quindi con dei limiti immissivi pari a 65 LeqdB diurni e notturni di 55LeqdB. Al fine di verificare, nel dettaglio, le eventuali evidenze riconducibili agli effetti di un possibile impatto acustico, è stato predisposto uno studio di dettaglio (vedi **Allegato 1**). Dallo studio acustico predisposto, si evince che l'intervento risulta ampiamente compatibile con i vincoli di legge previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica".*

Già da questa risposta si rileva un palese errore in quanto, come si evince dallo stesso documento allegato 1 a detta relazione, di cui all'immagine sotto riportata, i ricettori sensibili non sono solo i punti R1 e R2 rilevati ma anche le abitazioni poste a metà strada tra i due punti ove risiedono peraltro alcuni dei ricorrenti.

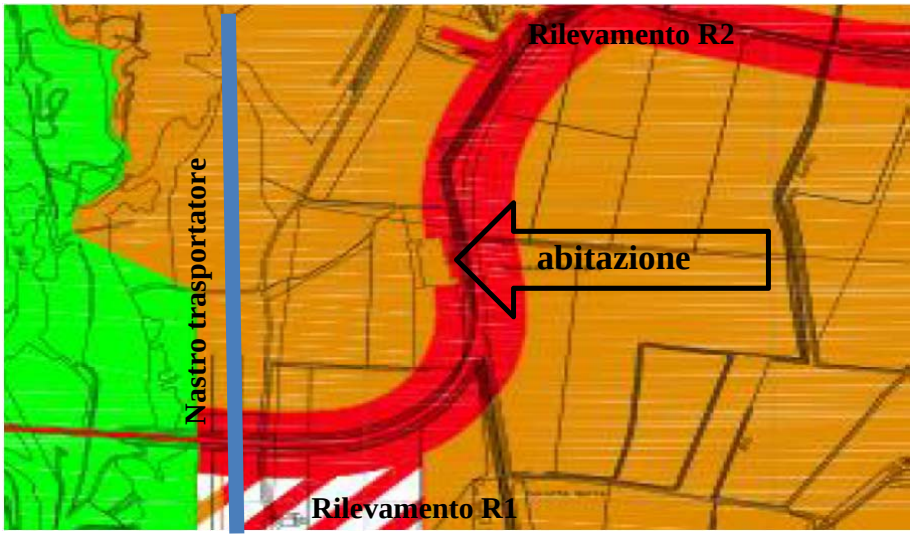

Dette abitazioni non si trovano in classe 4 con limiti immissivi pari a 65db diurni ma in classe 3 i cui i limiti immissivi sono 60db diurni.

In secondo luogo e posto comunque che il rilevamento delle immissioni acustiche alle abitazioni sopra indicate non è stato effettuato, emerge che il metodo seguito dal progettista è completamente errato poiché non ha considerato, sia per il rilevamento R1, sia per il rilevamento R2, le immissioni acustiche derivanti dalla strada provinciale e dall'attività di cava.

Inoltre, a pag. 5 dell'allegato 1, è indicato che per il ricettore R2 si è fatto riferimento alla misura del monitoraggio 2009 utilizzato anche per la valutazione di impatto acustico dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi.

Da queste misure quindi il progettista ha preso in considerazione solo "il lontano frantoio di CCPL".

Nel verificare i risultati ottenuti e applicando la formula di attenuazione lineare e cioè la propagazione caratterizzata dall'attenuazione per divergenza geometrica, il progettista ha indicato che per la sorgente R1 si ottiene un contributo finale che rispetterebbe il limite assoluto indicato nella tabella a pag. 8, mentre per il rilevamento R2 si otterrebbe un limite finale di 57,9db confrontato con il limite assoluto di 65db contro i 60db che interessano le abitazioni in classe 3.

Inoltre il contributo acustico è risultato diluito con riferimento alle intere 16 ore diurne, mentre come specificato nella stessa relazione il nastro trasportatore opera dalle 7 alle 18 con una pausa dalle 12 alle 13, quindi il livello di rumore diluito doveva essere considerato su tale minor numero di ore e non sulle 16 ore teoriche.

I risultati sono comunque falsati dal fatto che non si tiene conto né della strada né del rumore dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso autorizzato contestualmente alla cava e con esso connesso.

S. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PSQA DEL 2008 E DELLE SUCCESSIVE VARIANTI AL PSQA E SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 6/2015.

16. Violazione della L.R. 5/2004 in tema di Valutazione d'incidenza. Illegittimità del provvedimento unico n. 6/2015 di autorizzazione dell'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e della convenzione del 2008 (doc. 2) per il mancato svolgimento della procedura di Valutazione di incidenza positiva. Illegittimità derivata della successiva variante del 2011 (doc. 2 bis).

Come anticipato nel ricorso introduttivo, il 3 settembre 2007, CCPL presentava al Comune di Gossolengo la domanda di autorizzazione al Programma di Sviluppo e Qualificazione Ambientale (PSQA) relativo all'impianto n.13 e cioè all'impianto di frantumazione inerti esistente in loco; con delibera di Giunta n. 66 del 22 maggio 2008, il Comune approvava lo schema di convenzione per l'attuazione del PSQA.

*Il 9 luglio 2008, il Comune e CCPL sottoscrivevano la convenzione (**doc. 2**) in base alla quale CCPL era autorizzata alla costruzione di una palazzina uffici, all'installazione di un impianto di betonaggio e all'installazione di un impianto per la produzione di conglomerati bituminosi ciò a fronte di opere di mitigazione ambientale quali lo spostamento di una stadera a ponte, l'arretramento dell'area di cantiere (rispetto all'alveo del fiume Trebbia), la messa a dimora di una siepe di mascheramento e la messa a coltura di formazioni arboreo-arbustive nella zona di cantiere arretrata.*

Come, altresì, anticipato l'attuazione del PSQA, di cui alla citata convenzione del 2008, non è avvenuta da parte di CCPL o comunque detto

*progetto è stato eseguito in difformità dagli accordi e quindi può concludersi che il PSQA non è stato attuato (**doc. 2bis -** tavola relativa alla variante al PSQA prodotta in data maggio 2011).*

Occorre aggiungere, ora, che la Convenzione del 2008 specifica espressamente, nelle premesse, che "il Programma di sviluppo e qualificazione ambientale è stato sottoposto a Valutazione di incidenza positiva ai sensi della L.R. 7/2004".

Ebbene, a seguito di domanda di accesso agli atti da parte dei ricorrenti relativa alla documentazione di cui alla Valutazione di Incidenza Positiva richiamata nelle premesse della convenzione del 2008, il RUP, Arch. Fornasari, risponde che: "Da: Ufficio Urbanistica di gossolengo [mailto:urbanistica.gossolengo@sintranet.it] Inviato: sabato 17 ottobre 2015 11.10 A: Studio Tecnico Geom. Uggè Federico Oggetto: Re: Richiesta Accesso agli atti.

Mi dispiace ma nelle procedure del 2008 non era presente la documentazione richiesta.

Arch. Fornasari" (cfr. email del 17 ottobre 2015).

Da quanto sopra, è evidente che la procedura in oggetto è illegittima per l'assenza della necessaria e preventiva Valutazione di incidenza positiva prescritta dalla L.R. 7/2004.

*Ne deriva, che il provvedimento di autorizzazione del impianto di produzione di conglomerati bituminosi **(doc. 1)** è illegittimo, oltre che per il fatto della mancata attuazione del PSQA da parte di CCPL, anche per l'omessa procedura di Valutazione d'incidenza ambientale positiva prevista dalla normativa."*

* * *

Tutto ciò premesso i ricorrenti come sopra rappresentati e difesi assumono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR, disattesa ogni diversa eccezione e deduzione, **annullare** i provvedimenti come impugnati in epigrafe disponendo altresì del risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, come ci si riserva di quantificare in corso di causa, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari del presente giudizio previa, occorrendo, disapplicazione di ogni atto contrario o previa rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale indicate in atti.

Si precisa che i presenti motivi aggiunti derivano solo dalla necessità di impugnare un atto che l'amministrazione ha emanato in risposta ad una richiesta di variante e che il presente ricorso non contiene domande nuove così come intese dalla sent. della Corte di Giustizia C-61/14 del 6 ottobre 2015 secondo cui qualora i motivi aggiunti "*non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, (il Giudice ndr) è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi".*

La presente controversia rimane di valore indeterminato.

Milano, lì

Avv. Stefano Soncini

Avv. Claudio Sironi

Avv. Ilaria Garbazza

Si deposita:

97. Provvedimento unico 4/17;
98. Lettera 15 aprile 2017;
99. AUA 3/17;
100. Segnalazione SCIA;
101. Relazione tecnica SCIA;
102. Verbale 1 conferenza di servizi;
103. Proposta provvedimento 7 febbraio 2017 della Soprintendenza;
104. Autorizzazione paesaggistica 4 marzo 2017;
105. Verbale seconda conferenza di servizi;
106. Nota Asl 10 marzo 2017;
107. Verbale terza conferenza di servizi;
108. Determinazione 31/17 dell'Ente gestione Parco;
109. Determinazione 30/17 dell'Ente gestione Parco;
110. Determinazione 214/17 dell'Ente gestione Parco;
111. Nota Arpae 21 marzo 2017;
112. Determina 13 aprile 2017 Arpae;
113. Nota Comune Gossolengo 6 aprile 2017;
114. Nota Comune Gossolengo 7 aprile 2017;
115. Nota legali 24 marzo 2017;
116. Nota legali 6 aprile 2017;
117. Nota legali 7 aprile 2017;
118. Nota legali 14 aprile 2017;
119. Relazione paesaggistica;
120. Modello richiesta AUA;
121. Relazione tecnica per AUA;
122. Nota Regione Emilia Romagna 23 febbraio 2017;
123. Autocertificazione 28 ottobre 2016;
124. Modulo prevalutazione incidenza sito SIC.

RELATE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto, avv. Stefano Soncini, in base alla legge 53/1994 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciatami dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 12 marzo 2008, previa iscrizione sul mio registro cronologico ai n. da a , ho notificato per conto di **STEFANIA MASSARI e altri**, il su esteso atto a:

1) **COMUNE DI GOSSOLENGO**, in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*, costituitosi in giudizio con l' avv. Roberto Rovero ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maurizio Palladini, in Parma Borgo San Biagio

6 (_____), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

2) **PROVINCIA DI PIACENZA**, in persona del legale rappresentante Presidente *pro tempore,* costituitasi in giudizio con l'avv. Augusto Gruzza di Piacenza e conseguentemente domiciliato ad ogni effetto, ex art. 25, comma 1, lett. a) cpa, presso la segreteria del TAR, sezione staccata di Parma con sede in Parma, Piazza Santafiora n. 7 (43100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

3) **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale *pro tempore,* con sede in Bologna Viale Aldo Moro 52 (40127), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

4) **CCPL INERTI SPA**, costituitasi in giudizio con l' avv. Giuseppe Manfredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Eugenia Monegatti in Parma, Piazza Garibaldi n. 7 ( ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

5) **INERTEC SRL,** in persona del legale rappresentante *pro tempore,* con sede legale in Reggio Emilia Via M.K. Gandhi n. 8 (42123), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

6) **EMILIANA CONGLOMERATI SPA,** in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, con sede legale in Reggio Emilia Via Alessandro Volta n. 5 (42123), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

7) **ELENA BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

8) **ENRICO BUSCARINI** abitante in Gossolengo – Loc. Pontenuovo (29020), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

9) **INERTI TREBBIA SRL,** in persona del legale rappresentante *pro tempore,* con sede legale in Piacenza - Piazza Cavalli 68 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

10) **USL – SEZIONE DI PIACENZA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piacenza Via Antonio Anguissola 15 ( ), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

11) **ARPA – SEZIONE DI PIACENZA,** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede legale in Piacenza Via XXI Aprile n. 48 (29100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

12) **ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE,** in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Langhirano P.za G. Ferrari, 5, CAP (43013) presso la Comunità Montana-Unione dei Comuni Parma Est, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

13) **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO – SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI PARMA E PIACENZA,** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* costituitosi in giudizio con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

14) **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del legale rappresentante Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

15) **AIPO – AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO** in persona del legale rappresentante *pro tempore* domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con sede in Bologna Via G. Reni, 4 (40100), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____

16) **COMUNE DI GAZZOLA** in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*

con sede in Gazzola Via Roma, 1 (29010), ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo di Servizio Postale con raccomandata A/R n. _____, spedita dall'Ufficio Postale di Milano in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Stefano Soncini_____